

## **Dossier sulla bozza di norma di attuazione Rai**

Giuseppe De Cesare

**Sommario:** Premessa – Genesi politica di una norma – Le competenze radiotelevisive della Provincia autonoma di Bolzano secondo la Corte costituzionale – Il servizio pubblico generale radiotelevisivo – Il ruolo delle Regioni e delle Province autonome – La bozza della norma di attuazione – Bibliografia – Appendice

### **Premessa**

La partita è di lunga durata. Dura da cinquant'anni ed oggi sembra giunta ad uno snodo molto delicato. La questione è quella delle competenze radiotelevisive della Provincia autonoma di Bolzano. Si tratta di una questione sottoposta più volte al giudizio della Corte Costituzionale la quale proprio attraverso queste decisioni ha innovato più volte la propria giurisprudenza assumendo quel ruolo di supplenza e di stimolo al legislatore nella tormentata evoluzione del sistema radiotelevisivo.

Nonostante l'importanza di queste decisioni per l'intero sistema televisivo, esse vengono spesso considerate come espressione di giudizio su vicende marginali e la questione radiotelevisiva dell'autonomia altoatesina viene, il più delle volte, ignorata. Ciò ha permesso un ampio margine di manovra, strettamente politica, da parte dei parlamentari di lingua tedesca dell'SVP per ottenere di costruire un piccolo e autonomo sistema delle comunicazioni locali che ora si tenta di completare. La partita, negli ultimi anni, si è giocata attraverso le trattative legate alle Leggi finanziarie.

L'ultima occasione per riproporre la questione viene dal c.d. *Accordo di Milano*, sottoscritto dai Ministri Giulio Tremonti e Roberto Calderoli e dai presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano Dellai e Durnwalder il 30 novembre 2009. L'accordo contiene le *"Norme di coordinamento della finanza della Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol e della Province autonome di Trento e Bolzano"* e prevede la revisione dell'ordinamento finanziario autonomistico ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, lo Statuto di Autonomia. Vengono modificati in particolare gli articoli 69, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 82, 83 dello Statuto a concorso (art. A, comma 3) del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e del patto di stabilità, in sostituzione alle disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno (comma 4).

L'*Accordo* è stato recepito integralmente dalla *Legge Finanziaria 2010* agli artt. 106-125<sup>1</sup>. L'art. 107, comma 3, punto h), in particolare, modifica l'art. 79 dello *Statuto* che ora così dispone

---

<sup>1</sup> cfr. Legge 23 dicembre 2009, n. 191 - *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)* in Appendice.

*“1. La regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale: a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore; b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78; c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica **mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia.** L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi; d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.”*

In base all'art. 79 St. novellato, dispone l'art. 123, la Provincia Autonoma di Bolzano *“assume il finanziamento sostenuto dallo Stato per la Libera università di Bolzano, i costi di funzionamento del conservatorio «Claudio Monteverdi» di Bolzano, quelli relativi al servizio di spedizione e recapito postale nell'ambito del territorio provinciale e al finanziamento di infrastrutture di competenza dello Stato sul territorio provinciale, nonché gli ulteriori oneri specificati mediante accordo tra il Governo, la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano.”*

Tutta la materia, in base all'art. 116, deve essere disciplinata, entro sei mesi dall'entrata in vigore della *Legge Finanziaria*, da norme di attuazione. E aggiunge l'art. 125 che fino all'emanazione delle norme di attuazione *“lo Stato continua a esercitare le predette funzioni ferma restando l'assunzione degli oneri a carico delle province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2010, secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo.”*

I punti dell'art. art. 107, comma 3, punto h) e dell'art. 123 che interessano in questa sede sono il nuovo punto c) del primo, *“con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e progetti...etc.”*, e *“gli ulteriori oneri specificati mediante accordo tra il Governo, la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano.”* E' in base a queste disposizioni che è stata rispolverata la vecchia idea e proposta di c.d. provincializzazione della sede Rai di Bolzano.

In queste norme non figura alcun riferimento alla Rai, ma evidentemente la Provincia di Bolzano la vuole far rientrare attraverso la dizione *“esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze”* e attraverso gli *“ulteriori oneri specificati mediante accordo tra il Governo ... e la provincia autonoma di Bolzano”*. E, vista la determinazione con la quale è stata rispolverata una vecchia norma di attuazione già presentata alla *Commissione dei Sei* nella passata legislatura e accantonata, pare plausibile ipotizzare che l'“esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze” e gli “ulteriori oneri” non siano da definire con accordi successivi ma siano già stati

definiti in un ulteriore *accordo di Milano*, firmato, per quanto di competenza, dai due Presidenti delle Province autonome e dal Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti. Ci sarebbe un preciso riferimento all' "**assunzione degli oneri riferiti..., alle trasmissioni in lingua tedesca e ladina di competenza della Sede Rai di Bolzano**". Si tratterebbe, in sostanza, del subentro, per delega, della Provincia autonoma di Bolzano nel finanziamento della *Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'Editoria e la Rai per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina*.

Una conferma di questa delimitazione dell'accordo è arrivata, pochi giorni dopo la sua firma, quando il Presidente della Giunta, illustrando in Consiglio provinciale il bilancio di previsione per il 2010, ha affermato che in tema di potenziamento dell' autonomia, cioè di assunzione di nuove competenze, le trattative erano ancora in corso, e che il pacchetto riguardava nuove competenze soprattutto nel settore della cassa integrazione e di altre misure di sostegno del mercato del lavoro, "ma anche per il finanziamento dei programmi della Rai in lingua tedesca e ladina", "un pacchetto che comunque includeva competenze per un ordine di grandezza di 100 milioni di euro"<sup>2</sup>. Una ulteriore conferma arrivò, inoltre, dalla risposta del Presidente Durnwalder ad una interrogazione su temi d'attualità presentata dei Verdi, Heiss e Dello Sbarba, il 29 dicembre 2009<sup>3</sup>. Rispondendo per iscritto il Presidente della Giunta affermava testualmente: "*La Provincia di Bolzano si assume sostanzialmente il finanziamento delle trasmissioni di lingua tedesca e ladina della Rai-Bozen*"<sup>4</sup>. L'"*assunzione degli oneri riferiti...alle trasmissioni in lingua tedesca e ladina di competenza della Sede Rai di Bolzano*" si riferisce dunque al finanziamento della attuale *Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'Editoria e la Rai per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina*, rinnovata il 28 dicembre del 2009<sup>5</sup>.

La bozza di norma di attuazione viene presentata alla Commissione dei Sei nella riunione del 23 febbraio 2010 e il giorno successivo il quotidiano "*Dolomiten*" titola: "*L'emittente di Bolzano nelle "mani della Provincia". Commissione dei Sei: l'attuazione dell'accordo finanziario con Roma prevede lo stanziamento di 18 milioni di Euro per l'acquisizione dei servizi locali della Rai*".<sup>6</sup> Nell'articolo si afferma che "a breve i servizi regionali della Rai potrebbero essere interamente finanziati dalla Provincia" e si aggiunge che "non appena la Provincia si assumerà l'onere del finanziamento dei servizi, saranno di sua competenza anche gran parte delle tasse Rai". E' evidente e significativo il **salto di paradigma**: se nei testi ufficiali si continua a parlare di "finanziamento dei programmi della Rai in lingua tedesca e ladina"<sup>7</sup>, in sede politica e giornalistica, sulla scorta della bozza di norma presentata alla Commissione dei Sei, si parla di provincializzazione dell'intera Sede Rai di Bolzano. E' un canovaccio di strategia comunicativa e di politica del diritto già conosciuto<sup>8</sup>, sul quale comunque si apre un dibattito pubblico, non sempre correttamente informato, in cui chiunque si sente autorizzato ad esprimere la propria opinione e a

---

<sup>2</sup> cfr. Consiglio Provinciale, Resoconto Seduta n. 39 dell'11 dicembre 2009, pp. 3-4

<sup>3</sup> Interrogazione su temi di attualità n. 40/gennaio/10 presentata in Consiglio provinciale il 29 dicembre 2009

<sup>4</sup> Risposta scritta pervenuta alla presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano il 25 gennaio 2010, n. prot. 487/KB/pa

<sup>5</sup> cfr. in Appendice

<sup>6</sup> cfr. *Dolomiten*, 24 febbraio 2010

<sup>7</sup> cfr. Consiglio Provinciale, Resoconto Seduta n. 39 dell'11 dicembre 2009, pp. 3-4

<sup>8</sup> cfr. G. De Cesare, *Il "nomos" televisivo della Provincia di Bolzano*, in *Jahrbuch für Politik – Tirol un Südtirol 2003 – La politica in Tirolo e in Sudtirolo 2003*, Filzmaier, Plaikner, Cherubini, Pallaver (Hrsg.), Bolzano, Athesia, 2004, pp. 307-321; id, *Il giornalismo italiano nella "gabbie etniche"*, in Skolast, *"Medienlandschaft Südtirol"*, Bozen, Edition Raetia (Hrsg.), 2008, pp. 58-69

prendere partito.<sup>9</sup> L'ambiguità comunicativa e di contenuto la si può riscontrare anche in occasione del vertice di Trento per l'attuazione del c.d. *Accordo di Milano* con le *Commissioni dei*

---

<sup>9</sup> A sollevare la questione è il Comitato di redazione della Redazione in lingua italiana della Sede Rai di Bolzano con documento che trova ampia eco sulla stampa locale. *“Nel disinteresse quasi generale, la Provincia Autonoma sta mettendo le mani sulla sede Rai di Bolzano.*

*Sulla base dell'accordo finanziario con Tremonti e Calderoli di fine novembre 2009, la Commissione dei Sei sta discutendo una bozza di norma d'attuazione dei cui effetti l'opinione pubblica è totalmente all'oscuro. Eppure si parla del servizio pubblico radiotelevisivo: roba di tutti, per la quale paghiamo il canone.*

***A parole,** Durnwalder ripete di voler semplicemente subentrare allo Stato nel finanziamento della convenzione con la Rai per i programmi delle minoranze tedesca e ladina, con l'obiettivo lodevole di ampliare gli spazi di programmazione e informazione locale.*

***Nei fatti,** invece, la Svp ha messo sul tavolo un testo che **travalica** la delega sul finanziamento della convenzione con la Rai, attribuendo alla Provincia enormi poteri di controllo del servizio pubblico radiotelevisivo.*

*In che modo?*

*La bozza in discussione – quasi identica a una bozza presentata nel 2007 sotto il Governo Prodi - attinge il proprio testo dalla legge Gasparri e dal Testo Unico della Radiotelevisione fatti approvare dal penultimo governo Berlusconi, salvo introdurre alcune modifiche sostanziali che rischiano di passare inosservate.*

*Solo per fare un esempio, la bozza consentirebbe alla Provincia, attraverso il contratto di servizio che definirà i compiti del servizio pubblico, di **imporre alla Rai “il modello organizzativo”** da adottare. Il Testo Unico, al contrario, impone “il rispetto della libertà di iniziativa economica della società concessionaria, anche con riguardo alla determinazione della organizzazione dell'impresa”. Rispetto al Testo Unico, **sparisce anche l'obbligo di rispettare l'unità giuridica ed economica dello Stato**”. Nell'attuale bozza, rispetto alla versione del 2007, è scomparso anche il riferimento al rispetto dell'“unitarietà della società concessionaria” (cioè la Rai).*

*Stupisce anche che sia “fatto obbligo al concessionario (...) di **costituire** una sede nel territorio della Provincia autonoma”. Come se la sede non ci fosse già, in piazza Mazzini 23 a Bolzano. Trapela così una volontà – per così dire - “costituente” della Provincia, quasi ad azzerare la situazione esistente.*

*E il **canone tv**? La Provincia avanza pretese anche su quello. Infatti, si fa carico sì delle spese della sede Rai di Bolzano, ma “detraendo il gettito del canone di abbonamento radiotelevisivo su base territoriale”, come se gli abbonati altoatesini non ricevessero altri programmi che quelli provinciali.*

*Il vero obiettivo della Provincia sembra essere quello di disporre finalmente di una propria emittente radiotelevisiva, aggirando l'esplicito divieto contenuto nell'art. 8 n. 4 dello Statuto d'Autonomia.*

*Legittimo chiedersi - nonostante tutte le rassicurazioni fornite a parole - se non si punti anche al controllo delle redazioni giornalistiche, con i rischi per la libertà di informazione che si possono immaginare.*

*Ci sembra che la Provincia stia agendo come se in materia radiotelevisiva avesse competenza esclusiva (senz'altri limiti che il rispetto della Costituzione). Ma nello Statuto questa competenza è limitata alle “manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali” anche con i “mezzi radiotelevisivi”. Al di fuori di quest'ambito la Provincia può esercitare **solo** la competenza concorrente attribuita dall'art. 117 della Costituzione, che consente di legiferare **nell'ambito dei principi fondamentali fissati dalle leggi dello Stato**. Non lo diciamo noi, ma la Corte costituzionale. Quindi la Provincia non potrebbe violare i principi contenuti nel Testo Unico della Radiotelevisione.*

*Tutta la situazione presenta diversi aspetti paradossali. L'ultimo governo Prodi, sebbene avesse assoluto bisogno dei voti dei parlamentari Svp, non esitò tre anni fa a bloccare immediatamente in Commissione dei Sei un testo dai contenuti quasi identici, ma leggermente meno invasivi. Sarebbe paradossale se ora questa norma – che ignora alcuni dei principi contenuti nel Testo Unico targato centrodestra - passasse col consenso del governo Berlusconi, pur con tutte le esigenze del ministro Tremonti di fare cassa. Ma sarebbe altrettanto paradossale se a cambiare idea rispetto a 3 anni fa fosse il centrosinistra.*

*Paradossale anche che le forze di opposizione non chiedano di poter dire la loro in consiglio provinciale, invece di affidarsi a una norma d'attuazione **senza alcun preventivo confronto politico e democratico**. Attenzione: essendo la norma d'attuazione una norma di rango superiore, **non potrà essere più modificata** nemmeno da eventuali future leggi di riforma del sistema radiotelevisivo.*

*Speriamo che ogni forza politica ne sia consapevole, e se ne assuma la responsabilità.*

*Noi per primi vorremmo ampliare spazi e offerta del servizio pubblico radiotelevisivo in Alto Adige. Però l'obiettivo deve essere raggiunto garantendo il pluralismo e la libertà dell'informazione.*

*Come Comitato di redazione, riteniamo irrinunciabile che eventuali nuove competenze trasferite o delegate alla Provincia autonoma non vadano a intaccare in alcun modo la libertà di iniziativa economica e l'autonomia gestionale, organizzativa ed editoriale della Rai, anche nei confronti della sede di Bolzano. Il Cdr*

*La presa di posizione sindacale trova un'ampia eco sugli organi d'informazione locali nell'edizione del 4 marzo.*

*Sei e dei Dodici* del 22 marzo 2010. Delle questioni da trattare ne discute, in mattinata, la Giunta provinciale e dal comunicato ufficiale risulta che “sarà discussa con le Commissioni anche l’acquisizione di nuove competenze, soprattutto quelle riguardanti le Poste ed il *finanziamento della Rai* di Bolzano”<sup>10</sup>. Di diverso tenore il comunicato conclusivo dell’incontro: “Deleghe - ha ricordato Durnwalder - sono previste in tema di università, conservatorio, *convenzione RAI*, spedizione e recapito delle Poste, finanziamento di strutture di competenza dello Stato, come il carcere di Bolzano. Si tratta di definire le priorità anche in questo senso.”<sup>11</sup>

Al di là di queste, che potrebbero apparire eccessive pignolerie di analisi della comunicazione istituzionale, nel merito, il vertice di Trento ha una valenza istruttoria ed operativa per le molteplici questioni poste dall’*Accordo di Milano*. Viene distribuita una proposta di bozza di un’altra norma di attuazione destinata a far discutere, quella sui controlli della Corte dei conti ex art. 3 della L. n. 191/2009. La stampa parla invece di una “brusca frenata per la “provincializzazione” della Rai altoatesina”. Vengono citate anche una dichiarazione dell’on. Siegfried Brugger, membro della Commissione, che ritiene che “saranno necessari ulteriori approfondimenti” ed una del Presidente della Commissione dei Sei, Andreas Stacul di nomina governativa, secondo il quale “non arriverà una decisione sulla Rai prima dell’estate”.<sup>12</sup> L’articolo di resoconto del vertice di Trento del quotidiano *Dolomiten* è quanto mai significativo: “*RAI: Viel Sand im Getriebe*”, “RAI: tanta sabbia negli ingranaggi”. La sabbia di disturbo secondo il quotidiano di lingua tedesca sarebbero le critiche mosse alla c.d. “provincializzazione” da parte della

---

*“Pronta la norma di attuazione per la gestione locale della sede tv. Allarme tra i giornalisti. La Rai alla Provincia, è scontro. Protesta la redazione “ora si punta al controllo politico”, titola l’Alto Adige; “Rai: Verdi chiedono audizione della Commissione dei Sei in Consiglio provinciale” (Ansa); “Duro documento del cdr. “Palazzo Widmann riscuoterà anche il canone”. I giornalisti: giù le mani dalla Rai. Proteste per la norma di attuazione. “Libertà in pericolo”, titola il Corriere dell’Alto Adige. La questione rimane all’attenzione dei giornali anche nei giorni successivi. “Dopo il documento dei giornalisti sulla norma di provincializzazione. Rai, l’SVP ora frena “Sarà autonoma” Redazioni in trincea. SVP: “La Rai locale sarà autonoma”. L’avvocato Stacul: la norma per l’Alto Adige farà da apripista in Italia”, titola l’Alto Adige (5 marzo) che in un commento di Paolo Campostrini “In crisi d’identità” afferma: “La Rai ha paura di essere meno libera se chi la finanzia, invece che a Roma, sta a Bolzano. Teme che un rapporto ravvicinato, meno elusivo, col proprio «editore di riferimento» costituisca un pericolo per il corretto dispiegamento del servizio pubblico. E’ un caso su cui occorre riflettere. Perché fa emergere una questione che si sta muovendo in penombra: la sensazione che più crescono le quote di autogoverno in Alto Adige, più si restringerebbero gli spazi di democrazia. Naturalmente non è sempre vero. E’ come il disagio: più percepito che reale. Esiste tuttavia la possibilità, come hanno scritto in un preoccupato documento i giornalisti della Rai, che quella ai poteri locali si traduca sempre più in una delega al «potere» Svp tout court”. “Chiarezza sul futuro della Rai” chiede il Corriere dell’Alto Adige che riporta le posizioni preoccupate dei vertici dell’Ordine dei Giornalisti della regione e di alcuni esponenti politici. Di “*Rai im Landtag*”, “Rai in Provincia” parla il quotidiano Tageszeitung (5 marzo) che torna sulla questione il 9 marzo, con una intervista a due membri del Comitato di redazione di lingua tedesca che propongono una Commissione indipendente di garanzia: “Ein unabhängiges Kuratorium”. Die beiden RAI-Journalisten Peter Malfertheiner und Andreas Feichter, Mitglieder des Redaktionskomitees, zum geplanten Übergang des Bozner RAI-Sitzens ans Land, die Bedenken dagegen und di Frage, del politischen Unabhängigkeit“. Per l’ex assessore provinciale Romano Viola „Ma i giornalisti locali della Rai farebbero meglio a battersi al grido di „Los von Trient““ (Alto Adige, 11 marzo), Sergio Baraldi si occupa dell’invasione della politica nei servizi e parla di “unica sovranità” (Alto Adige, 14 marzo), “I nodi del caso RAI” vengono affrontati da Francesco Palermo che osserva, tra l’altro, come “lo Statuto di autonomia esclude che la Provincia possa “impiantare stazioni radiotelevisive” e prevede che possa utilizzare mezzi radiotelevisivi solo in materia di cultura locale”(Alto Adige, 14 marzo). In “*Per una RAI territoriale*”, Giorgio Delle Donne afferma che con qualsiasi governo nazionale “L’SVP ottiene quasi sempre quello che vuole” (Alto Adige, 17 marzo).*

Sulla situazione prendono posizione anche gli altri sindacati. L’Asgb, il sindacato etnico di lingua tedesca, accoglie con favore la decisione del governo provinciale di finanziare la Sede RAI di acquisire *Sender Bozen* per rafforzare la Sede di Bolzano “nella sua competitività e consolidare la sua posizione come canale delle minoranze di lingua tedesca e ladina”. (Comunicato del 4 marzo 2010)

<sup>10</sup> cfr. [http://www.provincia.bz.it/usp/285.asp?redas=yes&aktuelles\\_action=4&aktuelles\\_article\\_id=325034](http://www.provincia.bz.it/usp/285.asp?redas=yes&aktuelles_action=4&aktuelles_article_id=325034)

<sup>11</sup> cfr. [http://www.provincia.bz.it/usp/285.asp?redas=yes&aktuelles\\_action=4&aktuelles\\_article\\_id=325088](http://www.provincia.bz.it/usp/285.asp?redas=yes&aktuelles_action=4&aktuelles_article_id=325088)

<sup>12</sup> cfr. M. Angelucci e T. Scarpetta, “Rai, l’altolà della Commissione dei Dodici”, in *Corriere dell’Alto Adige*, 23 marzo 2010

Redazione in lingua italiana.<sup>13</sup> Stessa attribuzione di responsabilità viene anche dall'on. Brugger in una intervista al settimanale *ff* in cui parla degli obiettivi che si vogliono raggiungere con la c.d. "provincializzazione": tra l'altro l'acquisizione del personale amministrativo e tecnico della Sede di Bolzano<sup>14</sup>.

Si è detto che la norma di attuazione non costituisce altro che la riproposizione del testo già accantonato nella precedente legislatura, con alcune modifiche significative, come vedremo.

### ***Genesi politica di una norma.***

E' utile ripercorrere, seppure sommariamente, la genesi di questa bozza di norma che è strettamente legata alle ultime leggi finanziarie dello Stato. Tutto nasce dal "Patto di stabilità interna" contenuto nella Finanziaria 2007<sup>15</sup>, che al comma 655 dell'articolo unico dispone che "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione". E poi al comma 661 "Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 660, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, in misura proporzionale all'incidenza della finanza di ciascuna regione a statuto speciale o provincia autonoma sulla finanza regionale e locale complessiva, anche *mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali*, attraverso l'emanazione, entro il 31 marzo 2007 e con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite".

Il Presidente della Giunta provinciale altoatesina Durnwalder, al di là di formalità ufficiali, dai microfoni del "*Morgentelefon*", la trasmissione di informazione mattutina di *Sender Bozen*, agli inizi di ottobre, anticipa l'intenzione di presentare in *Commissione dei Sei* una bozza di norma di attuazione sulla Rai. L'idea è quella di contribuire al "Patto di stabilità interna" subentrando alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel finanziamento della Convenzione con la Rai per le trasmissioni in lingua tedesca e ladina. In vista di una possibile trasformazione della Terza Rete Rai nella direzione del modello tedesco o austriaco, dice Durnwalder. A fronte dell'inevitabile dibattito pubblico<sup>16</sup> scaturito da questa proposta tiene a precisare<sup>17</sup> che "l'obiettivo potrebbe essere un diverso inquadramento dei programmisti registi, oltre ad una struttura apposita per la

<sup>13</sup> cfr. "*Rai: Viel Sand im Getriebe*" (b.v.), in Dolomiten 23 marzo 2010, in cui si legge tra l'altro: "Breiten Teil der Anhörung nahm di Übernahme des lokalen RAI-Personals durch Lande in. Dagegen läuft di italienische Rai-Redaktion bekanntlich Sturm. „Es wäre aber schade, wenn nur di ladinische und deutsche Rai übergeht“, so Durnwalder".

<sup>14</sup> cfr. "*Höchst problematisch*" intervista, in FF del 25 marzo 2010, n.12

<sup>15</sup> Legge 27 dicembre 2006, n. 296, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*

<sup>16</sup> Soprattutto sulla stampa di lingua tedesca, vedi *ff* nn.42-43 del 18-25 ottobre 2007

<sup>17</sup> R POL S41 QBJC - RAI: DURNWALDER, AUTONOMIA GIORNALISTI NON SI TOCCA - (ANSA) - BOLZANO, 29 OTT - "Potremmo pensare ad una struttura per i ladini, ad un inquadramento dei programmisti registi, ma non intendiamo certo, ne' lo potremmo, diminuire la libertà d'espressione dei giornalisti": lo ha detto il presidente della giunta provinciale di Bolzano Luis Durnwalder sulla sede Rai di Bolzano. Parlando del patto di stabilità e delle competenze che Bolzano vorrebbe assumere per farvi fronte, Durnwalder ha parlato anche della sede di Bolzano della Rai. Il presidente ha detto che l'obiettivo potrebbe essere un diverso inquadramento dei programmisti registi, oltre ad una struttura apposita per la minoranza ladina. "Si tratta - ha detto - di richieste che facciamo da anni". In nessun modo - ha concluso - c'è l'intenzione di minare l'indipendenza dei giornalisti. (ANSA). TT 29-OTT-07 14:37 NNNN

minoranza ladina. "Si tratta - dice - di richieste che facciamo da anni", e sottolinea che non c'è in nessun modo "l'intenzione di minare l'indipendenza dei giornalisti".

Come si vede siamo già ben oltre l'indicazione della Legge Finanziaria che chiedeva semplicemente di intervenire con norma di attuazione per precisare le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite. Non si parla di criteri economici o delle modalità di subentro della Provincia, per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale parte contraente della *Convenzione per le trasmissioni in lingua tedesca e ladina con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo*. Qui si parla già di criteri di organizzazione e di gestione del personale, di qualità della produzione radiotelevisiva, di governo e gestione complessiva della sede Rai di Bolzano. Non era quello che chiedeva la Finanziaria 2007. In discussione eventualmente c'era solo il risparmio per lo Stato di 15 milioni di Euro della *Convenzione per le trasmissioni in lingua tedesca e ladina per la provincia di Bolzano*. Da notare che il Governo Prodi, che era sostenuto anche dall'SVP, tra i suoi obiettivi di programma aveva la riforma della c.d. "legge Gasparri" di disciplina del sistema radiotelevisivo, e tra gli articoli oggetto di riforma di due distinti disegni di legge presentati dal Ministro Gentiloni, il d.d.l. n. 1825 e il n. 1588, ce n'erano alcuni che venivano fatti propri (e modificati nel senso) dalla bozza di norma di attuazione di cui ci stiamo occupando.

La "norma" si componeva di soli 2 articoli e 8 commi da aggiungere, secondo le intenzioni degli estensori, all' art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691. Si prefiggeva di raggiungere con una fonte "atipica e ultra-primaria" l'obiettivo di modificare lo "Statuto materiale" in una parte, quella delle competenze radiotelevisive della Provincia Autonoma di Bolzano, al centro di decennali tensioni costituzionali, ma contemporaneamente finiva per dare una copertura e un'attuazione ultra-ordinaria ai contenuti della legge "Gasparri". In questi due aspetti sta anche il macroscopico paradosso politico- istituzionale della vicenda.

Tra la fine di ottobre e i primi di novembre del 2007, in una fase alquanto turbolenta e difficile per il Governo Prodi, si apre la fase delle trattative per la Finanziaria 2008. «Zeller, richieste a Prodi - "Ora Fisco, Poste e Rai"»: titola il Corriere dell'Alto Adige<sup>18</sup>. I parlamentari dell'SVP figurano sulla stampa nazionale tra quelli corteggiati dall'opposizione, ed in particolare da Silvio Berlusconi, per contribuire alla caduta del Governo Prodi. L'SVP ottiene un finanziamento da 18 milioni di Euro, in tre anni, per il polo giudiziario di Bolzano<sup>19</sup> in cambio –si dice– del ritiro da parte dei senatori di ben 150 emendamenti alla Finanziaria.

E' in questo contesto politico molto delicato che il parlamentare Karl Zeller, costituzionalista del partito di raccolta, rilancia una serie di richieste al Governo Prodi: una definitiva chiusura della partita dell'energia, l'abolizione del Commissariato di Governo e il passaggio delle sue competenze al Presidente della Giunta provinciale, la provincializzazione dell'imposizione fiscale ed infine – dice testualmente l'on. Zeller – "vorremmo la competenza sulle Poste e sulla Rai". Competenze difficili da ottenere? – chiede il giornalista<sup>20</sup>. E l'on Zeller risponde: " Sì, perché non si tratta di enti statali ma piuttosto di concessionarie. Una diversa struttura giuridica che rende più complesso il passaggio alla Provincia delle Poste e della Rai. Ma ci stiamo lavorando e siamo fiduciosi".

Se l'intervista di un mese prima del Presidente Durnwalder individuava gli obiettivi da raggiungere quale contributo al "Patto di solidarietà interna", nonostante la ancora mancata presentazione della norma, ora l'obiettivo si sposta più in avanti: se prima si faceva riferimento alla possibilità che la Provincia si facesse carico su delega del Governo del finanziamento della

---

<sup>18</sup> cfr. Corriere dell'Alto Adige, 4 novembre 2007, intervista all' on. Karl Zeller di Luigi Ruggera

<sup>19</sup> cfr. punto 586 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2008, L. 24 dicembre 2007, n. 244

<sup>20</sup> Luigi Ruggera

Convenzione per le trasmissioni in lingua tedesca come primo momento per intervenire in maniera più penetrante nella stessa organizzazione della sede Rai di Bolzano, ora si dice espressamente che si vuole la competenza sulla Rai. E in questa direzione va la bozza di norma di attuazione che si arena nella *Commissione dei Sei*. Successivamente, come si ricorderà, il Governo Prodi finisce malamente, si va a nuove elezioni e vince la coalizione di centro-destra guidata da Silvio Berlusconi. Da notare che l'SVP che aveva sostenuto il Governo Prodi, nella competizione elettorale del 13-14 aprile 2008 si dichiara "*blockfrei*", libera dai blocchi. Ed è interessante sottolineare come la questione Rai venga inserita nel programma elettorale del partito di raccolta dei Sudtirolesi al punto 12. La versione in italiano depositata al Ministero degli Interni, pone tra gli obiettivi da perseguire l'impegno per l'"*ampliamento del "Sender Bozen"; tempi di trasmissione radio e tv senza limiti. Ampliamento sostanziale delle trasmissioni in lingua ladina nonché redazione ladina indipendente*"<sup>21</sup>. Ma se si va a leggere la versione in lingua tedesca, nel sito Internet della SVP, si trovano cose diverse: "*12. Ausbau des Senders Bozen. Unbeschränkte Sendezeiten in Radio und Fernsehen. Ausbau der ladinischen Sendezeiten und eigenständige ladinische Redaktion. Übertragung des RAI-Sitzes (Personal, Struktur) an das Land Südtirol bei Gewährleistung der redaktionellen Unabhängigkeit*"<sup>22</sup>, „trasferimento della Sede Rai (personale, struttura) alla Provincia di Bolzano, pur garantendo l'indipendenza editoriale". Tradurre è un po' tradire, si potrebbe dire!

Per due anni della questione non si è più parlato. E non poteva che essere così, dal punto di vista istituzionale. Con la nuova legislatura, la *Commissione dei Sei* è stata insediata soltanto nel novembre del 2009<sup>23</sup> e la Legge Finanziaria 2009, per volontà del Governo e in particolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giulio Tremonti, ha subito una radicale trasformazione. Ora, costituita la Commissione e raggiunto l'accordo per la riforma dell'ordinamento finanziario dell'autonomia, la questione viene riproposta identica a tre anni prima.

E' singolare che alcuni degli obiettivi gestionali contenuti nella bozza di norma di attuazione e all'esame della *Commissione dei Sei*, e quindi in sede istituzionale, siano stati sottoposti dal Presidente della Giunta Provinciale Durnwalder, in un incontro, anche alla Direzione della Rai con una confusione di ruoli e di piani di intervento assai discutibile ma significativo<sup>24</sup>.

---

<sup>21</sup> cfr. [http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/15\\_elezioni/072SUDTIROLER\\_VOLKSPARTEI.pdf](http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/15_elezioni/072SUDTIROLER_VOLKSPARTEI.pdf)

<sup>22</sup> cfr. <http://www.parlamentswahl.org/de/unsere-ziele/>

<sup>23</sup> La seduta di insediamento è avvenuta 4 novembre 2009

<sup>24</sup> L'incontro si è svolto a Roma, nella Sede della Rai, l'8 aprile 2010. Invece del Vice direttore generale della Rai Comanducci a ricevere il Presidente della Giunta Durnwalder sono stati il Capo del personale Luciano Flussi e il Direttore della Tgr Alberto Maccari. Questo il comunicato dell'ufficio stampa della Provincia dell' 8 aprile 2010: "*Durnwalder a Roma, fumata grigia sulla sede locale della Rai*" - La possibilità di finanziare la sede locale della Rai tramite fondi provinciali, il futuro della redazione ladina e l'assunzione di nuovo personale. Sono stati questi i temi al centro del primo incontro del presidente Luis Durnwalder nel corso della sua lunga giornata romana. Il governatore altoatesino ha avuto un colloquio con il direttore del TGR Alberto Maccari e con il capo del personale Luciano Flussi.

L'incontro rappresenta una sorta di seconda tappa dell'Accordo di Milano, che prevede la possibilità di un finanziamento provinciale per la sede locale della Rai. "L'incontro odierno - ha spiegato Durnwalder - è servito principalmente per avanzare ai vertici della televisione di Stato le prime bozze per quanto riguarda le nostre proposte sul futuro della sede di Bolzano e sulla partecipazione finanziaria da parte della Provincia. Credo, però, che i tempi non siano ancora maturi per renderle note in maniera ufficiale". Durante il colloquio, Maccari e Flussi hanno assicurato al governatore altoatesino che le proposte avanzate oggi a Roma verranno portate all'attenzione del Consiglio di amministrazione della Rai e degli altri organi competenti.

Tra i temi affrontati nel corso dell'incontro, spicca anche il futuro della redazione in lingua ladina. "Siamo dell'opinione - ha sottolineato il presidente altoatesino - che debba essere creata una struttura autonoma, indipendente dalla redazione italiana, e che ci debba essere più spazio per la programmazione in lingua ladina. Entrambe le proposte sono note ai vertici della Rai, che sta valutando l'ipotesi di una riorganizzazione del servizio. In ogni caso, se anche la programmazione in lingua ladina non venisse ripensata, siamo pronti a proseguire le trattative per lo scorporo dalla redazione italiana".

Ultimo punto affrontato durante il colloquio è stato quello relativo al personale, con la richiesta di Bolzano di nuove assunzioni per poter far fronte alle esigenze di programmazione. "Sia il vicedirettore Maccari che il capo del personale Flussi - ha concluso

Dopo mesi di silenzio la questione è tornata di attualità (guarda caso) in una fase politica molto delicata e complessa per le sorti del governo Berlusconi con i voti o le astensioni dei parlamentari dell'SVP strategici e a volte determinanti, come in altre occasioni e temperie politiche, per le vicende politiche parlamentari.

Non è un caso che a prendere l'iniziativa, per aprire un secondo fronte, siano stati proprio i parlamentari e membri della *Commissione dei Sei*, Zeller e Brugger, con un incontro con una delegazione della *Direzione generale* della Rai il 19 gennaio di quest'anno. Non emerge nulla di ufficiale ma parte una nuova campagna di stampa a sostegno dell'iniziativa. Così il settimanale *ff* titola: "*Sendungsbewusst*" (Messianismo. L'acquisizione di Rai-*Sender Bozen* (trasmissioni in lingua tedesca) e delle trasmissioni in lingua ladina da parte della Provincia è arrivata alla fase decisiva. Intanto la strategia tacita è: sondare ciò che è possibile fare"<sup>25</sup>. E' l'on. Brugger ad ammettere che è in corso una trattativa con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Paolo Bonaiuti ed esprime il desiderio di condurre in porto tutta la questione entro la primavera. Dopo aver ricordato che nel bilancio provinciale, a fine anno è già stata accantonata la somma necessaria per finanziare l'operazione, non in semplice funzione di ufficiale pagatore, afferma: "Desideriamo creare i presupposti strutturali; desideriamo che questo servizio possa entrare in concorrenza con le emittenti private e pubbliche di lingua tedesca estere". Ed entra anche nei particolari: parla di potenziamento dei tempi di trasmissione e della redazione ladina, di miglioramento della qualità delle trasmissioni, di acquisizione di tecnici, di programmisti e del personale amministrativo. Assicura che "i giornalisti resterebbero ancora indipendenti" e aggiunge che "per ottenere una maggiore libertà d'azione dal punto di vista finanziario, la Provincia vorrebbe acquisire la competenza sulla riscossione del canone televisivo. "Se paghiamo tutto, è più che giusto che queste entrate non affluiscono a Roma" – prosegue l'on. Brugger che conclude con quella che definisce "una visione" riportata – non si capisce quanto liberamente dal giornalista o commento dello stesso: "la maggiore disponibilità di risorse finanziarie potrebbe rendere possibile la costruzione di una nuova sede Rai-*Sender Bozen*. Tuttavia nei periodi in cui alla sede altoatesina della Rai perfino la sostituzione di un asse del "cesso" (Klodeckels) diventa una faccenda di stato e, in tutta Italia, il budget delle sedi regionali Rai è stato ridotto del 20%, le visioni potrebbero piacere ai dipendenti di *Sender-Bozen*". Una conferma dell'avvio della trattativa e altri particolari vengono confermati, settimane dopo, sia dall'on. Zeller che dall'on. Brugger, con dichiarazioni al quotidiano *Alto Adige*, più preoccupate di conquistare o meno il consenso dei giornalisti riottosi che a spiegare le cose nel merito politico-istituzionale.<sup>26</sup> Non si spiega - ad

---

Durnwalder - hanno assicurato che la questione verrà affrontata entro la fine dell'anno. Ritengo in ogni caso positivo il fatto che entrambi abbiano promesso di visitare nelle prossime settimane la sede Rai di Bolzano per rendersi conto di persona della situazione". (mb), in [http://www.provincia.bz.it/usp/285.asp?redas=yes&aktuelles\\_action=4&aktuelles\\_article\\_id=326323](http://www.provincia.bz.it/usp/285.asp?redas=yes&aktuelles_action=4&aktuelles_article_id=326323). Di analogo tenore l'intervista rilasciata ad Oktavia Brugger ed andata in onda nella *Tagesschau* dell'8 aprile: "Abbiamo un punto di riferimento nell'*Accordo di Milano*, cioè nell'accordo finanziario. Devo dire che hanno che hanno voglia di fare qualcosa e di trovare una soluzione, perché anche qui si tratta di mettere a disposizione dei soldi che abbiamo concordato in questo accordo. Se non troviamo un accordo, è ovvio che noi non paghiamo niente. Io ho sottoposto quattro punti per trovare una soluzione ed adesso loro studieranno queste possibilità e poi, entro pochissimo tempo (anzi loro hanno detto entro un mese), loro ci faranno sapere quale punto potrebbe essere realizzato, se loro approvano tutto o niente, e questo poi si vedrà. Abbiamo parlato naturalmente anche dei programmisti, anche della situazione dei ladini, e li sono tutti d'accordo nell'aumentare un po' il tempo, e dare anche ai ladini una propria struttura. Naturalmente, dicono, eventualmente sarà necessario che la Provincia paghi le maggiori spese. E questo potremmo anche fare. Entro un mese loro hanno promesso che verranno a Bolzano per continuare questi discorsi e potremmo fare il prossimo passo. Non posso dire ancora niente. Il clima è stato molto cordiale, però concretamente non posso dire ancora, questo abbiamo realizzato".

<sup>25</sup> cfr. *ff*, n.4 del 27.01.2011, intervista di Markus Larcher

<sup>26</sup> «Il finanziamento riguarderebbe solo i programmi in lingua tedesca e ladina. La parte italiana è esclusa. Stiano tranquilli i giornalisti della redazione italiana, visto che si fidano più di Roma» dice l'on. Zeller a F. Gonzato. E aggiunge: "Il contratto di servizio

esempio - con quale legittimazione i parlamentari e membri della Commissione dei Sei abbiano aperto una trattativa con l'azienda di servizio pubblico radiotelevisivo sul finanziamento della Convenzione, o su altro, quando il soggetto istituzionale competente è la Provincia autonoma di Bolzano.

La questione non sono i giornalisti, come si vuol far credere<sup>27</sup>; il problema è quello dell'indipendenza ed autonomia del servizio pubblico radiotelevisivo generale in Alto Adige, di una "parte" che si vuole fare "tutto" con logica proprietaria ed autoreferenziale, ignorando qualsiasi riferimento all'ordinamento radiotelevisivo nazionale ed europeo.

A questo punto, è chiaro comunque che il c.d. *Accordo di Milano* ha aperto due fronti di azione politica che riguardano la Sede Rai di Bolzano: il primo è quello della presentazione alla *Commissione dei Sei* di una norma di attuazione che va ben oltre i contenuti dell'accordo; il secondo è quello di una trattativa con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la Rai (a quanto pare intermediata dal Dipartimento per l'informazione della Presidenza del Consiglio), per il finanziamento dei programmi in lingua tedesca e ladina da parte della Provincia di Bolzano che subentra, in base all'Accordo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sono due piani che si intersecano, pur conservando profili e problematiche diverse, nella mai sopita rivendicazione della Provincia Autonoma di Bolzano di competenze più ampie in materia radiotelevisiva.

E' abbastanza facile ipotizzare che questo incontro rappresenti un *escamotage* congiunturale per permettere alla giunta provinciale di finanziare con i fondi già accantonati la Convenzione, avanzando contemporaneamente ulteriori richieste all'Azienda di servizio pubblico, in vista di una definizione successiva della norma di attuazione. Quella già presentata o un'altra? Questo è l'interrogativo. Non si tratta d'altro che di una più sofisticata ed articolata espressione di quella testarda rivendicazione di maggiori poteri e competenze in materia radiotelevisiva da parte della Provincia autonoma di Bolzano. Basta sfogliare il catalogo delle sentenze della Corte costituzionale in proposito.

Una conferma arriva da un'ultima esternazione dell'on. Brugger che, al quotidiano *Alto Adige* chiarisce "che in questo momento la trattativa riguarda la convenzione e non un eventuale contratto di servizio, che comporterebbe un peso maggiore della Provincia. Lo stesso deputato sottolinea però che lo stesso fronte della redazione italiana non sarebbe più così compatto nel portare avanti la richiesta di garanzie di autonomia dalla politica e di unitarietà di tutta la sede locale: «Ormai la maggior parte dei giornalisti italiani ritiene che sarebbe da pazzi non approfittare di una opportunità. Al convegno di venerdì spiegherò che non verrà fatto nulla contro la Rai di Bolzano. L'obiettivo è procedere sulla convenzione di finanziamento, che riguarda solo i programmi tedeschi e ladini. Se la redazione italiana vede la possibilità di partecipare a livello tecnico e di riorganizzazione dei programmi, lo dirà. Riteniamo che la modernizzazione della sede debba andare a vantaggio di tutti». Alla Rai di Roma, informa Brugger, è stata chiesta, tra l'altro,

---

l'anno scorso ammontava a 15 milioni, «ridotto quest'anno a 11 milioni». Ma la parte finanziaria, chiarisce, «non è ancora in discussione, perché prima vanno decisi i contenuti. Abbiamo fatto alcune proposte alla Rai e stiamo aspettando una risposta. Si può discutere di un caporedattore per la redazione ladina? Accetterebbero un raddoppio delle ore di trasmissione in ladino?», in *"La Provincia prova a prendersi la Rai. Vertice Zeller-Bonaiuti anche sul fisco"* di F. Gonzato, *Alto Adige* del 6.03.2011. Il giorno successivo l'on. Brugger afferma: "Ci siamo già scottati le mani», prosegue Brugger, ricordando la norma di attuazione bloccata nel 2007 (governo Prodi) dopo la protesta delle redazioni di Bolzano, «la Provincia non può e non vuole entrare nella componente giornalistica», in *"Rai alla Provincia: allarme della redazione nella redazione italiana"* di F. Gonzato, *Alto Adige* del 7.03.2011.

<sup>27</sup> cfr. oltre alle affermazioni dei parlamentari Brugger e Zeller, T. Visentini, *Provincializzazione. Un'occasione per la Rai*, in *Corriere dell'Alto Adige*, 23.03.2011

più chiarezza sul finanziamento: «Non sappiamo come vengano spesi i 15 milioni. Tra l'altro vengono spesi a Roma, non a Bolzano»<sup>28</sup>.

Sull'intera vicenda, infine, parla anche l'on. Gianclaudio Bressa del Pd, che nella passata legislatura era stato presidente della *Commissione dei Sei*. La provincializzazione della Rai per lui è "una follia. Una cosa che non sta né in cielo né in terra" e spiega anche il perché: "non è una misura prevista dal Pacchetto. Non ha senso che un'istituzione come la Provincia sia "proprietaria" di un sistema pubblico d'informazione". Aggiunge anche: "Quando ero in Commissione dei sei e dei dodici avevo già stoppato la norma. Se la necessità è quella di avere più spazi televisivi, il problema si affronta diversamente" ridiscutendo il contratto con la Rai e mettendo a disposizione risorse<sup>29</sup>.

Prima di passare all'esame della bozza di norma di attuazione è bene soffermarsi su alcuni aspetti politico-istituzionali di fondo che caratterizzano l'intera vicenda e le sue conseguenze.

Il c.d. *Accordo di Milano* e la Legge Finanziaria e quindi l'art. 79 St. novellato parlano di "assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze" e il secondo *Accordo di Milano* – di cui si è accennato – parlerebbe di "assunzione degli oneri riferiti ..., alle trasmissioni in lingua tedesca e ladina di competenza della Sede Rai di Bolzano": il finanziamento per delega, insomma, della *Convenzione per le trasmissioni in lingua tedesca e ladina per la provincia di Bolzano*. Fino ad ora la *Convenzione* è stata stipulata tra la *Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per l'informazione e l'editoria* e la *Rai Radiotelevisione italiana s.p.a.*, quale società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, per l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia Autonoma di Bolzano. Si tratta di una *convenzione aggiuntiva* stipulata ai sensi degli artt. 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, della legge 3 maggio 2004, n. 112, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, del Contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al triennio 2007-2009, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopra citato T.U. ed in particolare l'art. 11 recante "Iniziativa per la valorizzazione delle istituzioni e delle culture locali" e dell'art. 49 del medesimo T.U. che affida alla Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a. la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Questa *convenzione aggiuntiva* – rinnovata come detto alla fine del 2009 – è finanziata con l'importo di 15.393.135,46 euro<sup>30</sup>.

La bozza di norma di attuazione in discussione non si limita all'assunzione di questi "oneri" e alla loro disciplina, ma con piglio *costituente* e ignorando i principi e la disciplina ordinamentale del servizio pubblico radiotelevisivo, vuole porre in essere una inedita disciplina generale tale da delineare un **servizio pubblico radiotelevisivo autonomo provinciale**, gestito direttamente dalla Provincia. E si badi bene, questa operazione non viene compiuta in base alla competenza concorrente delle regioni in materia di "ordinamento della comunicazione" ex art. 117 comma 3 Cost., né tanto meno in attuazione dei principi e della disciplina previsti dal T.U. della radiotelevisione in materia di competenze delle regioni e province autonome e alla disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo in ambito regionale e provinciale (artt. 12-14-45-46 del d.lgs. n. 117/2005). Alcuni contenuti ed addirittura le parole di quel testo normativo vengono utilizzati liberamente, senza alcun riferimento o rinvio ad esso, o stravolgendone il senso, per costituire una nuova e autonoma competenza statutaria in materia radiotelevisiva che modifica lo Statuto di

---

<sup>28</sup> in *Alto Adige*, 23.03.2011, "Brugger: Rai, basta con la dirigenza unica per italiani e ladini" di F. Gonzato

<sup>29</sup> in *Alto Adige*, 24.03.2011, "Bressa: Svp, corazzata senza più benzina", intervista di A. Mattioli

<sup>30</sup> Art. 5 della *Convenzione 2010-2012* (si veda in APPENDICE)

Autonomia, fornendo a quelle norme un rango di fonte atipica e “ultra-primaria”<sup>31</sup>. Per dirla con Carl Schmit, si tratta di un vero e proprio *nomos* televisivo della Provincia di Bolzano<sup>32</sup>, perseguito – passo dopo passo – negli anni, sfruttando ogni spazio grigio dell’ordinamento e della congiuntura politica che si presentava. Il *nomos*, in questo caso, si associa ad intenti evidentemente secessionisti dal servizio pubblico radiotelevisivo generale, da attuare attraverso decreto, e quindi senza alcun confronto democratico, e con una forte connotazione identitaria. E siccome tutta l’operazione nasce da un accordo finanziario, essa nasconde anche – come vedremo – una partita di giro economica, con la previsione della detrazione del gettito del canone di abbonamento radiotelevisivo su base territoriale. Se il finanziamento della *Convenzione* ammonta a 15 milioni di euro, quello del canone Rai riscosso a livello locale è di circa 20 milioni di euro. I conti sono presto fatti.

### ***Le competenze radiotelevisive della Provincia autonoma di Bolzano secondo la Corte costituzionale.***

Si è detto che quella delle competenze radiotelevisive della Provincia autonoma di Bolzano è una partita che dura da qualche decennio e la Corte costituzionale ha avuto più volte occasione di esprimersi al riguardo in riferimento sia al Primo che al Secondo Statuto d’Autonomia.

Con la sentenza n. 312 del 2003, respingendo alcune maldestre censure del Governo tra cui la pretesa “estraneità” della materia del servizio radiotelevisivo dalla competenza legislativa provinciale, ha ricordato che l’art. 8 n. 4 dello Statuto d’Autonomia attribuisce alla Provincia di Bolzano la competenza legislativa esclusiva in particolare per quanto riguarda le “manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali” anche con “i mezzi radiotelevisivi”. E’ una competenza che ha trovato attuazione nelle disposizioni contenute negli artt. 7 e 10 del d. P.R. 1° novembre 1973, n. 691, che prevedono il trasferimento alla Provincia stessa di tutte le funzioni statali in materia, oltre alla facoltà di “realizzare e gestire” una rete idonea alla ricezione, con qualsiasi mezzo tecnico, delle trasmissioni emesse da “organismi radiotelevisivi esteri dell’area culturale tedesca e ladina”. A questa competenza esclusiva – ha ricordato la Corte – che va poi aggiunta, in seguito dell’entrata in vigore del nuovo Titolo V della Parte II Costituzione, anche la competenza legislativa concorrente relativa all’“ordinamento della comunicazione”, che, in virtù dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, non può non estendersi anche alla Provincia di Bolzano.

In questa occasione la Corte aveva ricordato anche che in ogni caso, secondo un consolidato orientamento della Corte, “l’informazione esprime “non tanto una materia, quanto “una condizione preliminare” per l’attuazione dei principi propri dello Stato democratico e in tale ambito “qualsivoglia soggetto od organo rappresentativo investito di competenze di natura politica non può, pur **nel rispetto dei limiti connessi alle proprie attribuzioni**, risultare estraneo all’impiego dei mezzi di comunicazione di massa” (sentenza n. 29 del 1996, sent. n. 348 del 1990). E riprendendo il riferimento all’art 117, comma terzo, della Costituzione che ha attribuito alla

---

<sup>31</sup> cfr. F. Palermo, *Ruolo e natura delle commissioni paritetiche e delle norme di attuazione*, in *L’Ordinamento speciale della Provincia autonoma di Bolzano* (a cura di J. Marko, S. Ortino, F. Palermo), Padova, Cedam, 2001, pp. 830 ss.

<sup>32</sup> cfr. G. De Cesare, *Il “nomos” televisivo della Provincia di Bolzano*, in *Jahrbuch für Politik – Tirol un Südtirol 2003 – La politica in Tirolo e in Sudtirolo 2003*, Filzmaier, Plaikner, Cherubini, Pallaver (Hrsg.), Bolzano, Athesia, 2004, pp. 307-321

competenza legislativa regionale concorrente l'ordinamento delle comunicazioni - esteso come abbiamo visto anche alla Provincia di Bolzano - "alla quale, invece, resta precluso dall'art. 8 n. 4 dello statuto l'esercizio della potestà legislativa esclusiva in ordine alla facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive", la Corte, affrontando e respingendo un quesito in materia di infrastrutture delle comunicazioni, in una logica concertativa individua le attività che possono essere sviluppate dalla Provincia di Bolzano nel settore delle comunicazioni. Queste attività "debbono rispettare i principi fondamentali stabiliti in materia da una serie di leggi statali tra cui, in particolare, la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), il cui art. 8, comma 1, lettera a), riserva alla competenza regionale l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione, tra l'altro, dei siti di trasmissione e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge n. 249 del 1997. In proposito va anche considerato il d.l. 23 gennaio 2001, n. 5, convertito nella legge 20 marzo 2001, n. 66, che, in attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze, riserva alle regioni ed alle province di Trento e Bolzano il compito di "indicare i siti", sentiti i comuni competenti, dove trasferire gli impianti di radiodiffusione che eccedano i valori compatibili con la salute umana (cfr. sentenze nn. 307 e 308 del 2003)".

### ***Il servizio pubblico generale radiotelevisivo.***

Prima di passare oltre è necessario, è utile soffermarsi – seppure sommariamente- sul concetto di servizio pubblico generale radiotelevisivo, così come è disciplinato nell'ordinamento nazionale ed europeo.

Si tratta di un servizio necessitato per ragioni di carattere politico-sociale, politico-culturale, politico-economico. I suoi limiti conformativi sono i principi di libera manifestazione del pensiero e la garanzia di pluralismo. In questi termini il servizio è, sotto il profilo comunitario, un servizio economico di interesse generale al quale vengono associati precisi obblighi di pubblico servizio. Proprio perché servizio di interesse generale, esso costituisce, nel panorama comunitario, più una eccezione alle regole di concorrenza che non una regola ipostatizzata ( in altre parole le sue dimensioni variano a seconda della conformazione del mercato di riferimento). Proprio perché eccezione alle regole di concorrenza il suo contenuto deve essere puntualmente definito; la sua titolarità spetta allo Stato, che ne può affidare l'esercizio ad uno o più soggetti<sup>33</sup>.

Lasciando da parte l'analisi dello sviluppo del servizio pubblico radiotelevisivo nel nostro ordinamento, una definizione del servizio pubblico generale radiotelevisivo la si trova attualmente nel *Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici* (nuova denominazione del *T.U. sulla radiotelevisione* contenuto nel d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal d.lgs 15 marzo 2010, n. 44). L'art. 2.1. punto t) del T.U. lo definisce come *il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della società concessionaria, secondo le modalità e nei limiti indicati dallo stesso testo unico e dalle altre norme di riferimento*. Il successivo articolo 7 ne precisa poi altri principi, quali il riconoscimento dell'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente o fornitore di contenuti esercitata, quale "servizio di interesse generale" e l'esistenza di *ulteriori e specifici compiti e obblighi di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale*

---

<sup>33</sup> Cfr. F. Cardarelli, *Servizio pubblico radiotelevisivo*, in *La televisione digitale: temi e problemi* (a cura di A. Frignani, E. Poddighe, V. Zeno-Zencovich), Milano, Giuffrè, 2006, pp. 189 ss.

*radiotelevisivo è tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identità nazionale e di assicurare prestazioni di utilità sociale.*

Il legislatore distingue due diversi ambiti, dunque: quello dei servizi di interesse generale indipendente dalla natura pubblica o privata dell'impresa o del fornitore di contenuti, e quello di servizio pubblico generale riferito direttamente dalla legge ad una società concessionaria, la Rai, la cui intera programmazione costituisce l'ambito del servizio pubblico, ed i cui obblighi *ulteriori* e specifici sono definiti dal titolo VIII del T.U. dedicato proprio al servizio pubblico generale radiotelevisivo e alla disciplina della Concessionaria. All'art. 45 ne definisce i compiti affermando che esso è *affidato per concessione a una società per azioni, che, nel rispetto dei principi di cui all'art. 7, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e Bolzano provinciali con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni.* La concessionaria è individuata *ex lege* dall'art. 49 nella Rai e fino al 2016.

Il secondo comma dell'art. 45 dispone che *il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, comunque garantisce, tra l'altro: a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica; f) la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; p) l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano; r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali.*

Il comma 3 dello stesso articolo dispone che *le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.*

Ed infine il comma 4 si occupa del contratto nazionale di servizio disponendo che *con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità e dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio, sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.*

Abbiamo visto che la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è individuata per legge dall'art. 49 nella Rai-Radiotelevisione italiana s.p.a. Non si fa alcun cenno alla *convenzione della concessione*. L'art. 45 parla invece di *contratto nazionale di servizio* e ai *contratti di servizio regionali e provinciali* che vengono ripresi anche dall'art. 46, comma 2. Eppure non risulta formalmente abrogata alcuna disposizione che richiami la *convenzione di concessione* anche se nulla è detto sulla necessità di adozione di un provvedimento concessorio a favore della Rai già individuata dalla legge, come abbiamo visto all'art. 49, comma 1. Dove sopravvive allora la convenzione? C'è ancora l'art. 1, comma 6, lett. 10 della legge n. 249/1997 secondo la quale l'Autorità propone al Ministero delle comunicazioni lo *"schema della convenzione annessa alla*

*concessione del servizio pubblico radiotelevisivo*” e verifica l’attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche.<sup>34</sup>

Lasciando da parte le considerazioni che in dottrina si fanno sulla scorta del T.U. sulla necessità o meno della concessione e sui limiti delle finalità che ad essa possono essere ancora attribuite<sup>35</sup>, qui interessa rilevare che anche se il T.U. non ha dissipato le perplessità legate alla sequenza degli atti e dei provvedimenti destinati alla regolazione del servizio pubblico e quindi non ha definitivamente sciolto il problema delle reciproche interrelazioni tra legge, provvedimento, convenzione e contratto di servizio, di sicuro si può dire che il T.U. emancipa dalla natura puramente “integrativa” della convenzione il contratto di servizio che in base all’art. 45 T.U. è direttamente vincolato alla fonte primaria.

“Convenzione” e “contratto di servizio”, osserva Caretti, “sono istituti che si muovono in una logica distinta: “di tipo pubblicistico l’uno (la concessione), di natura invece essenzialmente privatistico l’altro (il contratto di servizio), con tutte le conseguenze che ciò comporta in ordine alla concezione del servizio pubblico e alle sue modalità di esercizio”<sup>36</sup>. E’ un tema che riprenderemo più avanti.

### ***Il ruolo delle Regioni e delle Province autonome.***

Dopo il mutamento di indirizzo della Corte costituzionale degli anni ’90 in materia di rapporto tra Regioni e informazione e soprattutto con la riforma del Titolo V della Cost. e l’attribuzione ad essere della discussa competenza concorrente in materia di “*ordinamento della comunicazione*”, il T.U. servizi di media audiovisivi fissa i principi ai quali le Regioni debbono conformarsi nell’esercizio della potestà legislativa concorrente. E’ interessante notare come, in dieci anni di vigenza del nuovo art. 117, comma 3 della Cost., le Regioni non abbiano utilizzato la possibilità di legiferare in materia, se non in ambiti molto ristretti<sup>37</sup>. E così anche le Province autonome.

Il T.U. all’art. 12 dispone che *le Regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di emissione radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel titolo 1* e sulla base dei principi fondamentali enumerati nell’articolo: che siano attribuite ad organi della Regione o degli enti locali le competenze in ordine al rilascio di provvedimenti abilitativi, autorizza tori e concessori necessari per l’accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle disposizioni nazionali e regionali, per l’installazione di reti ed impianti, nei principi di non discriminazione, proporzionalità e obiettività e nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute, di tutela del territorio, dell’ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali. Inoltre, si prevede che siano attribuite le competenze relative al rilascio delle autorizzazioni per emittente, anche radiofonica digitale, o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito regionale o provinciale.

L’art. 18 attribuisce invece ai competenti organi della Regione o delle Province la competenza relativa al rilascio dell’autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi e

---

<sup>34</sup> cfr. Francesco Caldarelli, *Servizio pubblico radiotelevisivo*, in *La televisione digitale: temi e problemi. Commento al D.Lgs. 177/05 T.U. della Radiotelevisione* ( a cura di A.Frignani, E. Poddighe e V. Zeno-Zencovich ), Milano, Giuffrè, 2006, p. 204

<sup>35</sup> *ibidem*, p.204

<sup>36</sup> cfr. Paolo Caretti, *Il contratto di servizio nel sistema delle fonti che disciplinano il servizio pubblico radiotelevisivo*, in DRT, n. 3-2000, p.728

<sup>37</sup> cfr. R. Zaccaria, *Diritto dell’informazione e della comunicazione*, Padova, Cedam, 7° ed., 2010, p. 582.

dati destinati alla diffusione tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito regionale o provinciale, nel rispetto dei principi fondamentali del Titolo 1.

L'art. 42 fissa precisi criteri e procedure di *intesa* tra Ministeri, Autorità e Regioni e Province autonome in materia di uso efficiente dello spettro elettromagnetico e di pianificazione delle frequenze.

Per quanto riguarda direttamente i compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, come abbiamo visto il T.U. prevede, all'art. 45, oltre il contratto nazionale di servizio, *contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria*. Anche questi contratti devono essere stipulati nel rispetto dei principi di cui all'art. 7 che abbiamo visto. Questi contratti di servizio possono essere stipulati, in base all'art. 46, comma 2, del T.U., *previa intesa con il Ministero, con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione, per la definizione degli obblighi e compiti di pubblico servizio da definirsi con leggi regionali, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel titolo 1 e del titolo 8° dello stesso T.U. e delle disposizioni anche sanzionatorie previste dallo stesso*. Questi obblighi, recita testualmente il 2° comma dell'art. 46, devono essere definiti ***nel rispetto della libertà di iniziativa economica della società concessionaria, anche con riguardo alla determinazione dell'organizzazione dell'impresa, nonché nel rispetto dell'unità giuridica ed economica dello stato ed assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubbliche***.

L'art. 45, comma 1 punto p), prevede *l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per quella Trentino-Alto Adige, nelle Province di Trento e Bolzano e nel 3° comma dispone che le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e Bolzano, le sedi provinciali della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse*. Ed ancora, al punto r) si prevede *la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali*.

Tra le cose che il servizio pubblico generale radiotelevisivo deve comunque garantire c'è *l'effettuazione di trasmissioni televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia* (art. 45, comma 2, f)). Tutta questa materia è disciplinata ulteriormente anche dal *Contratto di servizio nazionale 2007-2009*, all'art. 11<sup>38</sup> e viene riproposta pressoché in maniera identica nelle bozze in elaborazione per il *Contratto di servizio 2010-2012*.

---

<sup>38</sup> cfr. in [http://www.decesare.info/contratto\\_servizio\\_5\\_aprile\\_2007.pdf](http://www.decesare.info/contratto_servizio_5_aprile_2007.pdf); *Contratto di Servizio 2007-2009*, art. 11 - **Iniziativa per la valorizzazione delle istituzioni e delle culture locali** - 1. Nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese, e anche con riferimento alle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, la Rai valorizza e promuove, nell'ambito delle proprie trasmissioni, le culture regionali e locali in stretta collaborazione con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni, le Università e gli enti culturali, realizzando anche forme di coordinamento per una maggiore diffusione in ambito locale. A tal fine tra la concessionaria, le Regioni e le Province autonome possono essere stipulate specifiche convenzioni. 2. La Rai effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sulla base di apposite convenzioni, servizi per le minoranze culturali e linguistiche, così come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, e si impegna, comunque, ad assicurare una programmazione rispettosa dei 14 diritti delle minoranze culturali e linguistiche nelle zone di appartenenza. Con riferimento alle convenzioni di cui sopra, la Rai si impegna in particolare ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia Autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la Provincia Autonoma di Trento, in lingua francese per la Regione Autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

L'art. 14 del T.U. riconosce anche le disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano affermando in maniera esplicita che, *fermo restando il rispetto dei principi fondamentali previsti dal presente testo unico, la regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui al medesimo testo unico nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.*

Come si vede da questa rapida carrellata normativa, le possibilità di intervento e di valorizzazione del ruolo delle Regioni e le Province autonome in materia di "ordinamento della comunicazione" e di servizio pubblico generale radiotelevisivo esistono, solo che – come rilevato da più parti – a dieci anni dalla riforma del Titolo V della Costituzione e a oltre cinque anni dall'entrata in vigore del T.U. sulla radiotelevisione, non sono state esercitate.

Abbiamo già visto come la Corte costituzionale individua le competenze radiotelevisive della Provincia autonoma di Bolzano. Si tratta ora di analizzare – seppure sommariamente – le forme di autonomia più ampie.

Fondamentale è dunque l'art. 8 n. 4 dello Statuto che attribuisce una competenza legislativa esclusiva per quanto riguarda "manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali" anche con "i mezzi radiotelevisivi" e le disposizioni contenute negli artt. 7-10 della norma di attuazione n.691/1973 che realizzano una sorta di cogestione<sup>39</sup> tra Provincia e Rai per quanto riguarda le trasmissioni in lingua tedesca e ladina sulla base degli artt. 19 e 20 della legge n. 103/1975<sup>40</sup>, del d.P.R. 31.07.1997 contenente la *Convenzione Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rai per le trasmissioni in lingua tedesca e ladina*<sup>41</sup> ed ora artt. 45 e 46 del d.leg. 177/2005 T.U. sui media audiovisivi. In particolare l'art. 9 del d.P.R. 691/1973 dispone che "il personale della sede Rai di Bolzano incaricato dei programmi in lingua tedesca e ladina deve appartenere rispettivamente al gruppo linguistico tedesco e ladino.

*Si considera incaricato dei programmi il personale delle sezioni programmi che ha funzioni di ideazione, scelta ed organizzazione della produzione, quello tecnico addetto alle riprese e l'operatore di ripresa cinematografica, nonché quello giornalistico.*

*I collaboratori per l'esecuzione dei programmi sono rispettivamente di lingua tedesca o ladina salvo che esigenze dei programmi stessi richiedano diversamente.*

---

3. Ai sensi dell'art. 12, comma 1 della legge 15 dicembre del 1999, n. 482 e dell'art. 11 del DPR 2 maggio 2001, n. 345, la Rai si impegna ad assicurare le condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nelle zone di loro appartenenza, assumendo e promuovendo iniziative per la valorizzazione delle lingue minoritarie presenti sul territorio italiano anche in collaborazione con le competenti istituzioni locali e favorendo altresì iniziative di cooperazione transfrontaliera. In particolare, al fine di valorizzare le lingue minoritarie presenti sul territorio italiano, in collaborazione con le competenti istituzioni locali, la Rai promuove la stipula di convenzioni, con oneri in tutto o in parte a carico degli enti locali interessati, in ambito regionale, provinciale o comunale, per programmi o trasmissioni giornalistiche nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle proprie programmazioni radiofoniche e televisive regionali. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Contratto la Commissione paritetica di cui all'articolo 37 definirà le più efficaci modalità operative per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, tenendo conto in particolare della necessità di potenziamento delle strutture periferiche dei centri di produzione della concessionaria.

<sup>39</sup> cfr. E. Reggio d'Acì, *La Regione Trentino-Alto Adige*, Milano, Giuffrè, 1994, p. 464

<sup>40</sup> Legge n.103/1975, art.19 - La società concessionaria, oltre che alla gestione dei servizi in concessione, è tenuta alle seguenti prestazioni: [...]

c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di Bolzano [...]

art. 20 – [...] Per gli adempimenti di cui al punto c), le trasmissioni in lingua tedesca per la provincia di Bolzano sono regolate mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato entro lo stesso termine di cui al precedente comma [...]

<sup>41</sup> cfr. in APPENDICE il testo rinnovato il 28 dicembre del 2009

*Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, a richiesta, informa la Provincia di Bolzano dello stato di osservanza delle norme di cui ai commi precedenti.*

*Il coordinatore responsabile dei programmi in lingua tedesca, previsti dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, è nominato dalla RAI d'intesa con la Provincia e, d'intesa tra i due enti, può essere revocato.*

*Con la qualifica di dirigente, il coordinatore formula proposte di spesa per l'attuazione dei programmi di cui al comma precedente, coordina la predisposizione degli schemi dei programmi stessi e sovrintende alla esecuzione dei programmi una volta approvati curando l'osservanza dei criteri e delle direttive che in proposito siano state emanate.*

*Deve inoltre appartenere al gruppo linguistico tedesco il personale che, con le stesse qualifiche, è addetto a Roma nella redazione del telegiornale in lingua tedesca (Tagesschau) e nel servizio dei programmi televisivi per l'Alto Adige."*

*E' l'art. 19 del d.P.R. 28 marzo 1994, contenente l' Approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale, che prevede alcune prestazioni aggiuntive, di cui all'art. 19, lettera c), della legge 14 aprile 1975, n. 103, e le relative condizioni e modalità, che sono regolate con le apposite convenzioni aggiuntive previste dall'art. 20 della stessa legge, da rinnovare con l'entrata in vigore della stessa convenzione e da rinegoziare alla scadenza dei contratti di servizio triennali.*

*Della "convenzione generale" e della "convenzione speciale" non si fa cenno nella legge "Gasparri" e nel T.U. che parlano invece di "contratto di servizio" e di "contratti di servizio regionali e provinciali" dando a questo istituto un fondamento normativo primario e una legittimazione definitiva nel nostro ordinamento. E non poteva, forse, che essere così, visto la logica privatizzante del servizio pubblico in cui si muoveva quella legge. All'istituto della "convenzione" fa invece riferimento il Contratto di servizio 2007-2009 all'art. 11. Qui, al comma 2 si dispone che la Rai effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sulla base di apposite convenzioni, servizi per le minoranze culturali e linguistiche, così come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, e si impegna, comunque, ad assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze culturali e linguistiche nelle zone di appartenenza. Con riferimento alle convenzioni di cui sopra, la Rai si impegna in particolare ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia Autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la Provincia Autonoma di Trento, in lingua francese per la Regione Autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.*

*A questo proposito è da sottolineare come nel dibattito sulla competenza concorrente regionale in materia di ordinamento della comunicazione si è osservato correttamente in materia di minoranze linguistiche come " sarebbe ingiustificato ritenere che l'attributo territoriale delle identità, della cultura e della lingua sia un requisito valevole anche per segnare rigidamente gli ambiti di competenza tra lo Stato e le Regioni, sia perché taluni di questi interessi necessitano di una specifica tutela attiva anche del soggetto statale (ad esempio la responsabilità internazionale dello Stato per la tutela delle minoranze linguistiche), sia perché appare davvero illogico prima che illegittimo pensare di poter spezzettare gli elementi che compongono la cultura nazionale in frammenti di origine territoriale"<sup>42</sup>*

*Alla base della Convenzione sta, oltre all'art. 6 della Costituzione che stabilisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche, lo Statuto speciale per la regione*

---

<sup>42</sup> cfr. F. Giglioni, *Il servizio pubblico nel sistema televisivo tra esigenze democratiche e riforma del Titolo V della Costituzione*, in *Diritto Pubblico*, n. 3 – 2004, p. 994

Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, approvate con decreti del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, e 1° novembre 1973, n.691, gli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 , che prevedono che la concessionaria del servizio pubblico effettui, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano.

Lasciando da parte le considerazioni che in dottrina si fanno sulla scorta del T.U. sulla necessità o meno della concessione e sui limiti delle finalità che ad essa possono essere ancora attribuite<sup>43</sup>, qui interessa rilevare che anche se il T.U. non ha dissipato le perplessità legate alla sequenza degli atti e dei provvedimenti destinati alla regolazione del servizio pubblico e quindi non ha definitivamente sciolto il problema delle reciproche interrelazioni tra legge, provvedimento, convenzione e contratto di servizio, di sicuro si può dire che il T.U. emancipa dalla natura puramente “integrativa” della convenzione il contratto di servizio che in base all’art. 45 T.U. è direttamente vincolato alla fonte primaria.

“Convenzione” e “contratto di servizio” – abbiamo visto - sono istituti che si muovono in una logica distinta: “di tipo pubblicistico l’uno (la concessione), di natura invece essenzialmente privatistico l’altro (il contratto di servizio), con tutte le conseguenze che ciò comporta in ordine alla concezione del servizio pubblico e alle sue modalità di esercizio”<sup>44</sup>.

Il c.d. *Accordo di Milano* demanda alla Provincia di Bolzano il finanziamento della *Convenzione*, fino ad ora finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ed è sui contenuti della *Convenzione* che ora si è aperto il confronto con la Rai. Nulla a che fare, dunque con il *contratto di servizio*, di cui si parla nella bozza di norma di attuazione presentata alla *Commissione dei Sei* dalla quale origina questa analisi.

### **La bozza di norma di attuazione.**

Una norma di attuazione statutaria è una fonte atipica di produzione giuridica, espressione di una “*competenza separata e riservata*” rispetto alle leggi dello Stato (sent. n. 237/1983). Come più volte ribadito dal Corte costituzionale e da ultimo con la sent. n. 51 del 2006: “*le norme di attuazione degli statuti speciali possiedono un sicuro ruolo interpretativo ed integrativo delle stesse espressioni statutarie che delimitano le sfere di competenza delle Regioni ad autonomia speciale e non possono essere modificate che mediante atti adottati con il procedimento appositamente previsto negli statuti, prevalendo in tal modo sugli atti legislativi ordinari*” (secondo quanto ha più volte affermato questa Corte: si vedano, fra le molte, le sentenze n. 341 del 2001, n. 213 e n. 137 del 1998)<sup>45</sup>.

Si tratta di una fonte che presenta una dissociazione tra la forma dell’atto (d.leg. o d.P.R.) e la sua sostanza, non potendo essere modificato da una legge né da un atto con forza di legge ad essa successiva. Si tratta, come detto, di una fonte oltre che atipica, “**ultra-primaria**”<sup>46</sup>, secondo la

---

<sup>43</sup> *ibidem*, p.204

<sup>44</sup> cfr. Paolo Caretti, *Il contratto di servizio nel sistema delle fonti che disciplinano il servizio pubblico radiotelevisivo*, in DRT, n. 3-2000, p.728

<sup>45</sup> Corte costituzionale sentt. n. 20/1956, 22/1961, 151/1972, 180/1980, 237/1983, 212/1984, 160/1985.

<sup>46</sup> cfr. F. Palermo, *Ruolo e natura delle commissioni paritetiche e delle norme di attuazione*, in *L’Ordinamento speciale della Provincia autonoma di Bolzano* (a cura di J. Marko, S. Ortino, F. Palermo), Padova, Cedam, 2001, pp. 830 ss.; E. Reggio d’Aci, *La Regione Trentino-Alto Adige*, Milano, Giuffrè, 1994, pp. 21 ss.; G. Guarino, *Stato e Regioni speciali nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Dal regionalismo alla Regione* (a cura di E. Rotelli), Bologna, il Mulino, 1973, pp. 129 ss.

definizione di F. Palermo. Una definizione non contraddetta – da ultimo - da A. Pizzorusso secondo il quale *“l’efficacia delle disposizioni in esame è da ritenere che ... sia la stessa della legge ordinaria, salva tuttavia l’applicazione del principio in virtù del quale le materie attribuite alla fonte competente sono da essa regolate a preferenza di ogni altra fonte dotata di efficacia pari o inferiore”*, oltre che una *“efficacia limitata al territorio della Regione o Provincia”*.<sup>47</sup>

E’ bene sottolineare e tenere a mente come già con la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ora la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 - *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)*<sup>48</sup> ad indicare nelle *“norme di attuazione”* lo strumento attraverso il quale le regioni a statuto speciale e le province autonome possono operare i risparmi e ad indicarne anche i limiti. Dispone l’art. 125: *Fino all’emanazione delle norme di attuazione che disciplinano l’esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 122, 123 e 124, lo Stato continua a esercitare le predette funzioni ferma restando l’assunzione degli oneri a carico delle province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2010, secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo.*

Da qui nasce – come abbiamo visto in premessa – la riproposizione della bozza di norma di attuazione sulla sede Rai di Bolzano che è al centro delle polemiche.

Si tratta di una operazione di *“saccheggio deformante”* e non dichiarato della normativa contenuta nel T.U. sui media audiovisivi, che rappresenta un po’ una resa dei conti sulle mai sopite pretese competenze radiotelevisive dalla Provincia autonoma di Bolzano. Si tratta di una operazione discutibile dal punto di vista politico ma di dubbia legittimità non solo per quanto riguarda i contenuti ma anche dal punto di vista formale delle fonti. L’articolo 55, comma 2 del T.U. dispone infatti in maniera esplicita che *le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l’indicazione specifica delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare.* L’operazione immobilizza *“deformate”* le norme di un sistema giuridico come quello radiotelevisivo in evoluzione (basti pensare alla recente riforma del T.U. per adeguarlo alla normativa europea) e che si caratterizza sempre più come un modello di regolamentazione *“a rete”* e di tipo procedurale – come la migliore dottrina ha osservato - con il coinvolgimento di una pluralità di soggetti regolatori, nessuno dei quali può rivendicare competenze esclusive in materia, ma solo parziali competenze *“concorrenti”* e in cui le diverse fonti in gioco tendono ad ordinarsi, nei loro reciproci rapporti, non tanto secondo criteri di gerarchia formale, bensì secondo criteri sostanziali, di rispetto di principi e obiettivi comuni alla cui realizzazione tutti concorrono. Ed infine, con la messa in campo di procedure di raccordo preventivo tra i diversi soggetti regolatori, volte a ridurre i rischi di scostamento e discrasie nell’implementazione dei principi comuni, al momento del loro tradursi in discipline applicative di dettaglio<sup>49</sup>.

Dopo aver illustrato – seppur sommariamente – le norme e i principi che stanno a fondamento del sistema radiotelevisivo nazionale ed in particolare del servizio pubblico generale, è semplice crearsi un giudizio analizzando il seguente schema comparativo della bozza di norma di attuazione.

---

<sup>47</sup> cfr. A. Pizzorusso, *Fonti del diritto*, in *Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro italiano, 2011, (2° ed), p. 553

<sup>48</sup> Si veda in APPENDICE

<sup>49</sup> cfr. Paolo Caretti, *Le fonti della comunicazione*, in *Quaderni costituzionali*, n. 2 – 2004, pp. 323 sgg.

<b>Bozza Norma di attuazione</b>	<b>Testo Unico Radiotelevisione</b>	<b>Contratto di servizio 2007-2009 – 5 aprile 2007</b>
Dopo l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691, sono inseriti i seguenti articoli 7bis e 7ter:	<b>Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177</b>	
<b>Articolo 7bis</b>	<b>Art. 12</b> <b><i>Competenze delle regioni</i></b>	
<p><b>1.</b> La provincia autonoma di Bolzano <u>provvede al rilascio</u> di ogni provvedimento autorizzativo, abilitativo, concessorio e interdittivo relativo alla produzione e diffusione dei contenuti di programmi radiotelevisivi e dati, dei servizi di comunicazione, e all'utilizzo dello spettro elettromagnetico e alla pianificazione delle frequenze radiofoniche e televisive e dei servizi di comunicazione, anche in tecnica digitale, in conformità al piano nazionale di ripartizione delle frequenze.</p>	<p>1. <u>Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel titolo I e sulla base dei seguenti ulteriori principi fondamentali:</u></p> <p>a) previsione che la trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in ambito regionale o provinciale avvenga nelle bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze;</p> <p>b) attribuzione a organi della regione o degli enti locali delle competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e obiettività, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali;</p> <p>c) attribuzione a organi della regione o della provincia delle competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito, rispettivamente, regionale o provinciale;</p>	

	<p>d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla lettera c) avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della potenzialità economica del soggetto richiedente, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all'Albo professionale, e degli indici di ascolto rilevati; il titolare della licenza di operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia richiesto una o più autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di fornitura di cui alla lettera b), ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di cui alla licenza rilasciata.</p>	
<p><b>2.</b> La provincia autonoma di Bolzano, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, garantisce, nel rispetto della normativa internazionale, nazionale e provinciale, la minimizzazione dei <u>rischi per la salute umana e del impatto ambientale</u>, obbligando i gestori di attività radiotelesive a curare l'integrità e l'efficienza della loro rete e ad irradiare i segnali in conformità alle prescrizioni tecniche fissate dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, garantendo adeguata <u>copertura del bacino</u> di utenza assegnato, senza provocare <u>interferenze</u> con altre emissioni di radiofrequenze autorizzate, comprese quelle concernenti l'assistenza e la sicurezza dei voli di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, e le bande di frequenza assegnate ai servizi di polizia e agli altri soggetti svolgenti servizi pubblici essenziali.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO V - USO EFFICIENTE DELLO SPETTRO ELETTROMAGNETICO E PIANIFICAZIONE DELLE FREQUENZE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 42</b> <i>Uso efficiente dello spettro elettromagnetico e pianificazione delle frequenze</i></p> <p>1. Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa essenziale ai fini dell'attività radiotelevisiva. I soggetti che svolgono attività di radiodiffusione sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate, ed in particolare a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) garantire l'integrità e l'efficienza della propria rete;</li> <li>b) minimizzare l'impatto ambientale in conformità alla normativa urbanistica e ambientale nazionale, regionale, provinciale e locale;</li> <li>c) evitare rischi per la salute umana, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale;</li> <li>d) garantire la qualità dei segnali irradiati, conformemente alle prescrizioni tecniche fissate dall'Autorità ed a quelle emanate in sede internazionale;</li> <li>e) assicurare adeguata copertura del bacino di utenza assegnato e risultante dal titolo abilitativo;</li> </ul>	

	<p>f) assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze con altre emissioni lecite di radiofrequenze;</p> <p>g) rispettare le norme concernenti la protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza e alla sicurezza del volo di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, estese, in quanto applicabili, alle bande di frequenze assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali.</p> <p>2. L'assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.</p> <p>3. Il Ministero adotta il piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministro sentiti l'Autorità, i Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e gli operatori di comunicazione elettronica ad uso pubblico, nonché il Consiglio superiore delle comunicazioni.</p>	
<p><b>3.</b> Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze è adottato e aggiornato dal ministero competente per il settore delle comunicazioni secondo le procedure stabilite dalla normativa nazionale, <b>d'intesa</b> con la provincia autonoma di Bolzano, al fine di garantire una congrua riserva di frequenze a favore delle comunità linguistiche stanziato nel suo territorio. Il piano di assegnazione delle frequenze è approvato secondo le medesime procedure.</p>	<p>4. Il piano di ripartizione delle frequenze è aggiornato, con le modalità previste dal comma 3, ogni cinque anni e comunque ogni qual volta il Ministero ne ravvisi la necessità.</p> <p>5. L'Autorità adotta e aggiorna i piani nazionali di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, garantendo su tutto il territorio nazionale un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità con ai principi del presente testo unico, e una riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.</p> <p>6. Nella predisposizione dei piani di assegnazione di cui al comma 5 l'Autorità adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione.</p>	

	<p>7. I piani di assegnazione di cui al comma 5 e le successive modificazioni sono sottoposti al parere delle regioni in ordine all'ubicazione degli impianti e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, all'intesa con le regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli - Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p>8. Il parere delle regioni sui piani nazionali di assegnazione è reso da ciascuna regione nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano, decorso il quale il parere si intende reso favorevolmente.</p> <p>9. L'Autorità adotta e aggiorna i piani nazionali di assegnazione delle frequenze anche <b>in assenza dell'intesa</b> con le regioni Valle d'Aosta e Friuli - Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, <b>qualora detta intesa non sia raggiunta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano.</b> L'Autorità allo scopo promuove apposite iniziative finalizzate al raggiungimento dell'intesa. In sede di adozione dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze, l'Autorità indica i motivi e le ragioni di interesse pubblico che hanno determinato la necessità di decidere unilateralmente.</p> <p>10. L'Autorità adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica successivamente all'effettiva introduzione della radiodiffusione sonora in tecnica digitale e allo sviluppo del relativo mercato.</p> <p>11. L'Autorità definisce il programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza.</p> <p>12. L'Autorità, con proprio regolamento, nel rispetto e in attuazione della legislazione vigente, definisce i criteri generali per l'installazione di reti utilizzate per la diffusione di programmi radiotelevisivi, garantendo che i relativi permessi siano rilasciati dalle amministrazioni competenti nel rispetto dei criteri di parità di accesso ai fondi e al sottosuolo, di</p>	
--	--	--

	<p>equità, di proporzionalità e di non discriminazione.</p> <p>13. Per i casi in cui non sia possibile rilasciare nuovi permessi di installazione oppure per finalità di tutela del pluralismo e di garanzia di una effettiva concorrenza, l'Autorità stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di condivisione di infrastrutture, di impianti di trasmissione e di apparati di rete.</p> <p>14. Alle controversie in materia di applicazione dei piani delle frequenze e in materia di accesso alle infrastrutture si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.</p>	
<p><b>Articolo 7ter</b></p>	<p><b>TITOLO VIII - SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E DISCIPLINA DELLA CONCESSIONARIA</b></p> <p><b>Art. 45</b> <i>Definizione dei <u>compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo</u></i></p>	
<p>1. Nel contratto nazionale concernente la disciplina del servizio pubblico generale radiotelevisivo <b>è fatto obbligo</b> al concessionario del servizio stesso di <b>costituire una sede</b> nel territorio della provincia autonoma di Bolzano per l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua italiana, tedesca e ladina in base al <b>contratto di servizio</b> da stipularsi con la provincia autonoma di Bolzano.</p>	<p>1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo <u>è affidato per concessione a una società per azioni, che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7, lo svolge sulla base di un <b>contratto nazionale di servizio</b> stipulato con il Ministero e di <b>contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria.</b> Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni.</u></p> <p>2. <u>Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, comunque garantisce:</u> [...]</p> <p>f) <u>la <b>effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli - Venezia Giulia;</b></u></p> <p>[..]</p> <p>p) <u>l'<b>articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano;</b></u></p>	<p><i>Articolo 11</i> <b><u>Iniziative per la valorizzazione delle istituzioni e delle culture locali</u></b></p> <p><u>Nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese, e anche con riferimento alle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, la Rai valorizza e promuove, nell'ambito delle proprie trasmissioni, le culture regionali e locali in stretta collaborazione con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni, le Università e gli enti culturali, realizzando anche forme di coordinamento per una maggiore diffusione in ambito locale. A tal fine tra la concessionaria, le Regioni e le Province autonome <b>possono essere stipulate specifiche convenzioni.</b></u></p>

	<p>[...]</p> <p>r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;</p> <p>[...]</p> <p>3. <u>Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.</u></p> <p>4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità e dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio, sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.</p> <p>[...]</p>	
<p><b>2.</b> Con il contratto di servizio provinciale di cui al comma 1, da rinnovarsi ogni tre anni, sono definiti gli specifici compiti di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione è tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete destinati alla diffusione di contenuti in ambito provinciale, <u>il modello organizzativo della sede provinciale nel rispetto della libertà di iniziativa economica ed anche con riguardo alla determinazione dell'organizzazione dell'impresa (dell'unitarietà della società concessionaria - 1° versione), i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell'incolumità e della sicurezza</u></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 46.</b> <i>Compiti di pubblico servizio in ambito regionale e provinciale</i></p> <p>1. Con leggi regionali, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel titolo I e nel presente titolo e delle disposizioni, anche sanzionatorie, del presente testo unico in materia di tutela dell'utente, sono definiti <u>gli specifici compiti di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione è tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, in ambito provinciale; è, comunque, garantito un adeguato servizio di informazione in ambito regionale o provinciale.</u></p> <p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono legittimate a stipulare, <u>previa intesa con il Ministero, specifici contratti di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione</u> per la definizione degli obblighi di cui al comma 1,</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 11</i> <b>Iniziative per la valorizzazione delle istituzioni e delle culture locali</b></p> <p><b>1.</b> Nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese, e anche con riferimento alle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, la Rai valorizza e promuove, nell'ambito delle proprie trasmissioni, le culture regionali e locali in stretta collaborazione con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni, le Università e gli enti culturali, realizzando anche forme di coordinamento per una maggiore diffusione in ambito locale. <u>A tal fine tra la concessionaria, le Regioni e le Province autonome possono essere stipulate specifiche convenzioni.</u></p>

<p>pubblica, e le garanzie <u>per un adeguato servizio di informazione in ambito provinciale</u> nel rispetto della normativa statale e provinciale vigente in materia, <b>anche per quanto riguarda la capillarità della diffusione dei segnali radiotelevisivi sul territorio provinciale.</b></p>	<p>nel rispetto della libertà di iniziativa economica della società concessionaria, anche con riguardo alla determinazione dell'organizzazione dell'impresa, <b>nonché nel rispetto dell'unità giuridica ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubbliche.</b></p> <p>3. Ai fini dell'osservanza dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, nella provincia di Bolzano riveste carattere di interesse nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale.</p>	
<p><b>3.</b> La sede provinciale del concessionario del servizio pubblico generale radiotelevisivo opera in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli <b>obblighi di pubblico servizio provinciale</b> affidati alla stessa.</p>	<p><b>Art. 45, 3.</b> Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, <b>le sedi provinciali della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse.</b></p>	
<p><b>4.</b> Le spese per le attività di <b>servizio pubblico provinciale della sede locale del concessionario del servizio pubblico generale radiotelevisivo</b> sono a carico della provincia autonoma di Bolzano, <b>detraendo il gettito del canone di abbonamento radiotelevisivo su base territoriale</b> ( <i>tenuto conto della ripartizione del gettito del canone di abbonamento radiotelevisivo su base territoriale- 1° versione</i>).</p>		<p>La Rai effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sulla base di apposite convenzioni, servizi per le minoranze culturali e linguistiche, così come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, e si impegna, comunque, ad assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze culturali e linguistiche nelle zone di appartenenza. Con riferimento alle convenzioni di cui sopra, la Rai si impegna in particolare ad effettuare <b>trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia Autonoma di Bolzano</b>, in lingua ladina per la Provincia Autonoma di Trento, in lingua francese per la Regione Autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.</p>
<p><b>5.</b> L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila, in conformità a quanto stabilito nella comunicazione della</p>	<p><b>Art. 47.</b> <i>Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo</i></p>	

<p>commissione delle Comunità europee 2001/C320/04 e della vigente normativa statale, sul rispetto del contratto di servizio pubblico provinciale radiotelevisivo, tenuto conto anche dei parametri di qualità e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo, e della vigente normativa statale e provinciale in materia, anche su impulso della provincia autonoma di Bolzano. Nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, l'autorità si avvale del comitato di comunicazione provinciale. Nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, l'autorità si avvale del <b>Comitato provinciale per le comunicazioni</b>.</p>	<p>1. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e di assicurare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico, la società concessionaria predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall'Autorità, imputando o attribuendo i costi sulla base di principi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre attività, i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi della società considerati includendo o escludendo le attività di servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni dalla data di approvazione, è trasmesso all'Autorità e al Ministero.</p> <p>2. La contabilità separata tenuta ai sensi del comma 1 è soggetta a controllo da parte di una società di revisione, nominata dalla società concessionaria e scelta dall'Autorità tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. All'attività della società di revisione si applicano le norme di cui alla sezione IV del Capo II del Titolo III della Parte IV del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p>3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. La ripartizione del gettito del canone dovrà essere operata</p>	
---	---	--

con riferimento anche all'articolazione territoriale delle reti nazionali per assicurarne l'autonomia economica.

4. E' fatto divieto alla società concessionaria della fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.

**Art. 48.**

*Verifica dell'adempimento dei compiti*

1. In conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 320 del 15 novembre 2001, relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, è affidato all'Autorità il compito di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo venga effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui al presente testo unico, del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo.

2. L'Autorità, nei casi di presunto inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, d'ufficio o su impulso del Ministero per il contratto nazionale di servizio ovvero delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per i contratti da queste stipulati, notifica l'apertura dell'istruttoria al rappresentante legale della società concessionaria, che ha diritto di essere sentito, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica e ha facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni fase dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente sentito prima della chiusura di questa.

3. L'Autorità può in ogni fase dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche, nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.

4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria

	<p>da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.</p> <p>5. I funzionari dell'Autorità nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.</p> <p>6. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 3 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 25.000 euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50.000 euro se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.</p> <p>7. Se, a seguito dell'istruttoria, l'Autorità ravvisa infrazioni agli obblighi di cui al comma 1, fissa alla società concessionaria il termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, l'Autorità dispone, inoltre, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, fissando i termini, comunque non superiori a trenta giorni, entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.</p> <p>8. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 7, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al citato comma 7, una sanzione di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del 3 per cento del fatturato come individuato al medesimo comma 7, fissando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a novanta giorni.</p> <p>9. L'Autorità dà conto dei risultati del controllo ogni anno nella relazione annuale.</p>	
	<p><b>Art. 55.</b></p> <p><i>Disposizioni finali e finanziarie</i></p>	

	<p>1. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia.</p> <p>2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione specifica delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare.</p> <p>3. Le disposizioni contenute in regolamenti dell'Autorità richiamate nel presente testo unico possono essere modificate con deliberazione dell'Autorità. Il rinvio alle stesse disposizioni e' da intendersi come formale e non recettizio.</p> <p>4. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	
--	--	--

## Bibliografia

AA.VV. (2006), *Regioni e Servizio Pubblico Radiotelevisivo*, Atti del Convegno di Bologna 3-4 febbraio 2006, Supplemento n. 1 di *Le istituzioni del Federalismo*, [http://www.regione.emilia-romagna.it/affari\\_ist/supplemento\\_1\\_06/indicesuppl1\\_06.htm](http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/supplemento_1_06/indicesuppl1_06.htm)

Albanesi Enrico (2008), *L'ordinamento della comunicazione verso un "ritorno" della potestà legislativa esclusiva dello Stato?*, in *Mezzi di comunicazione e riservatezza. Ordinamento comunitario e ordinamento interno* (a cura di Pace A.-Zaccaria R.-De Minico G.), Napoli, Jovene, pp. 39 ss.

Alessi Anna (2006), *Le competenze delle Regioni e dei Corecom*, in in *La televisione digitale: temi e problemi* (a cura di A. Frignani, E. Poddighe, V. Zeno-Zencovich), Milano, Guffré, pp. 321-342

Bianchi Leonardo (2003), *Le attività di comunicazione ed informazione dopo la riforma del Titolo V della Costituzione*, in *Osservatorio delle fonti 2002* (a cura di P. Caretti), Torino, Giappichelli, pp. 297-308

- Bruno Fernando, Nava Gilberto (2006), *Il nuovo ordinamento delle comunicazioni*, Milano, Giuffrè
- Caldarelli Francesco (2006), *Servizio pubblico radiotelevisivo*, in *La televisione digitale: temi e problemi* (a cura di A. Frignani, E. Poddighe, V. Zeno-Zencovich), Milano, Guffré, pp. 157- 218
- Caretti Paolo (2004), *Le fonti della comunicazione*, in *Quaderni costituzionali*, pp. 313 ss.
- Caretti Paolo (2006), *L'evoluzione del servizio pubblico in Italia*, in *Regioni e Servizio Pubblico Radiotelevisivo*, Atti del Convegno di Bologna 3-4 febbraio 2006, Supplemento n. 1 di *Le istituzioni del Federalismo*, pp. 27-44
- Chimenti Anna (2007), *L'ordinamento radiotelevisivo italiano*, Torino, Giappichelli
- Donati Filippo (2007), *L'ordinamento amministrativo delle comunicazioni*, Torino, Giappichelli
- Fares Guerino (2009), *L'apertura del mercato radiotelevisivo*, Torino, Giappichelli
- Frignani Aldo, Poddighe Elena, Zeno-Zencovich Vincenzo (a cura di) (2006), *La televisione digitale: temi e problemi*, Milano, Giuffrè
- Gardini Gianluca (2006), *L'attività radiotelevisiva come servizio di interesse generale. Ruolo del regolatore e inadeguatezza del mercato*, in *Regioni e Servizio Pubblico Radiotelevisivo*, Atti del Convegno di Bologna 3-4 febbraio 2006, Supplemento n. 1 di *Le istituzioni del Federalismo*, pp. 131-152
- Gardini Gianluca (2009), *Le regole dell'informazione. Principi giuridici, strumenti, casi*, Milano, Bruno Mondadori
- Gigliani Fabio (2004), *Il servizio pubblico nel sistema televisivo tra esigenze democratiche e riforma del Titolo V della Costituzione*, in *Diritto Pubblico*, n. 3
- Grandinetti Ottavio (2004), *Profili radiotelevisivi del Codice delle comunicazioni elettroniche*, in Clarich M.-Cartei G.F. (a cura di), *Il Codice delle comunicazioni elettroniche*, Milano, Giuffrè, pp. 481-528
- Guarino Giuseppe (1973), *Stato e Regioni speciali nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Dal regionalismo alla Regione* (a cura di E. Rotelli), Bologna, il Mulino, pp. 129 ss.
- Lamarque Elisabetta (2003), *Informazione e Regioni*, in Cuniberti, Lamarque, Tonoletti, Vigevani, Viviani Schlein, *Percorsi di diritto dell'informazione*, Torino, Giappichelli
- Mastroianni Roberto (2006), *Servizio pubblico radiotelevisivo tra diritto interno e diritto comunitario*, in *Regioni e Servizio Pubblico Radiotelevisivo*, Atti del Convegno di Bologna 3-4 febbraio 2006, Supplemento n. 1 di *Le istituzioni del Federalismo*, pp. 109-130
- Mastroianni Roberto (2009), *La direttiva sui servizi di media audiovisivi*, Torino, Giappichelli
- Monaco Maria Elena (2009), *Le autonomie territoriali ed il settore televisivo in Italia, Germania e Spagna*, in *Le Istituzioni del federalismo*, n. 1, pp. 145-198

- Niro Raffaella (2004), *Ordinamento delle comunicazioni e Regioni*, in *Europa e informazione* (a cura di M. Manetti), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 147 ss.
- Pace A. – Zaccaria R. – De Minico (2008), *Mezzi di comunicazione e riservatezza. Ordinamento comunitario e ordinamento interno*, Napoli, Jovene
- Pace Alessandro – Manetti Michela (2006), *La libertà di manifestazione del pensiero*, in *Commentario della Costituzione* (G. Branca – A. Pizzorusso), Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro italiano
- Pace Alessandro (2006), *L'ordinamento della comunicazione tra la riforma del 2001 e la controriforma del 2005*, in *Regioni e Servizio Pubblico Radiotelevisivo*, Atti del Convegno di Bologna 3-4 febbraio 2006, Supplemento n. 1 di *Le istituzioni del Federalismo*, pp. 67-78
- Palermo Francesco (2001), *Ruolo e natura delle commissioni paritetiche e delle norme di attuazione*, in *L'Ordinamento speciale della Provincia autonoma di Bolzano* (a cura di J. Marko, S. Ortino, F. Palermo), Padova, Cedam, pp. 830 ss.
- Peterlini Oskar (2010), *L'autonomia che cambia*, Bolzano, Praxis 3
- Pizzorusso Alessandro (2011), *Fonti del diritto*, in *Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca* (a cura di F. Galgano), Bologna-Roma, Zanichelli- Il Foro italiano (2° ed), p. 329, pp. 551-553
- Reggio d'Acì Enzo (1994), *La Regione Trentino-Alto Adige*, Milano, Giuffrè
- Richeri Giuseppe (2006), *Regioni e televisione pubblica in Europa*, in *Regioni e Servizio Pubblico Radiotelevisivo*, Atti del Convegno di Bologna 3-4 febbraio 2006, Supplemento n. 1 di *Le istituzioni del Federalismo*, pp. 173-194
- Salerno Francesco (2006), *Prospettive internazionali sull'impiego del mezzo radiotelevisivo e minoranze linguistiche nazionali*, in *Regioni e Servizio Pubblico Radiotelevisivo*, Atti del Convegno di Bologna 3-4 febbraio 2006, Supplemento n. 1 di *Le istituzioni del Federalismo*, p. 195
- Signori Natascia (2008), *Esercizio da parte delle Regioni delle competenze in materia di ordinamento della comunicazione*, in *Mezzi di comunicazione e riservatezza. Ordinamento comunitario e ordinamento interno* (a cura di Pace A.-Zaccaria R.-De Minico G.), Napoli, Jovene, pp. 51 ss.
- Silletti Patrizia (2008), *Definizione degli obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo: il contratto di servizio Rai-Stato*, in *Mezzi di comunicazione e riservatezza. Ordinamento comunitario e ordinamento interno* (a cura di Pace A.-Zaccaria R.-De Minico G.), Napoli, Jovene, pp. 117 ss.
- Zaccaria Roberto - Valastro Alessandra (2010), *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, Padova, Cedam (VII ed.)

## APPENDICE

### Legge 23 dicembre 2009 , n. 191 - **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)**

[...]

106. Le disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

107. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) sono abrogati la lettera d) del comma 2 dell'articolo 69, la lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 75, nonché l'articolo 78; b) all'articolo 69, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, determinata assumendo a riferimento i consumi finali»; c) all'articolo 73 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri»; 2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1 -bis. Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale»; d) l'articolo 74 è sostituito dal seguente:

«Art. 74. - 1. La regione e le province possono ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra non superiore alle entrate correnti. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti»; e) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 75 è sostituita dalla seguente:

«e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi finali»; f) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 75 è sostituita dalla seguente:

«f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province, nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati»; g) dopo l'articolo 75 è inserito il seguente:

«Art. 75-bis. - 1. Nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla regione e alle province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori del territorio della regione e delle rispettive province.

2. La determinazione delle quote di cui al comma 1 è effettuata assumendo a riferimento indicatori od ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo nel territorio regionale e provinciale.

3. Salvo quanto diversamente disposto con le disposizioni di cui all'articolo 107, i gettiti di spettanza provinciale dell'imposta sul reddito delle società e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale, qualora non sia possibile la determinazione con le modalità di cui al comma 2, sono quantificati sulla base dell'incidenza media dei medesimi tributi sul prodotto interno lordo (PIL) nazionale da applicare al PIL regionale o provinciale accertato dall'Istituto nazionale di statistica»; h) l'articolo 79 è sostituito dal seguente:

«Art. 79. - 1. La regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale: a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore; b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78; c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia.

L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi; d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall'anno 2010, gli obiettivi del patto di stabilità interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti.

4. Le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo. La regione e le province provvedono alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5»; i) dopo il comma 1 dell'articolo 80 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Nelle materie di competenza le province possono istituire nuovi tributi locali. Nel caso di tributi locali istituiti con legge dello Stato, la legge provinciale può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale e può prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione.

1-ter. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio»; 1) l'articolo 82 è sostituito dal seguente:

«Art. 82. - 1. Le attività di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali»; m) all'articolo 83 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici».

108. Le quote dei proventi erariali spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2011, sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti a cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla regione e alle province autonome sul conto infruttifero, intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la regione e le province autonome.

109. A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformità con quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i rapporti giuridici già definiti.

110. A decorrere dal 1° gennaio 2010, il contributo di cui all'articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 le somme attribuite alle province autonome di Trento e di Bolzano e a effettuare distinti versamenti a favore di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

111. In applicazione dell'articolo 75-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, introdotto dal comma 107, lettera g), del presente articolo, l'imposta sulle assicurazioni, esclusa quella per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, è attribuita sulla base della distribuzione provinciale dei premi, contabilizzati dalle imprese di assicurazione e accertati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

112. L'onere a carico dello Stato per il rimborso delle funzioni delegate in materia di viabilità statale, motorizzazione civile, collocamento al lavoro, catasto e opere idrauliche è stabilito nell'importo di 50 milioni di euro annui per ciascuna provincia autonoma per gli anni 2003 e successivi ed è erogato nella stessa misura annua a decorrere dall'anno 2010.

113. Il rimborso dovuto alla provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico prevista dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, per gli anni 2010 e

successivi è determinato e corrisposto in 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Le spettanze relative agli anni dal 2000 al 2005 sono determinate nell'importo già concordato e quelle per gli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010. Tali spettanze arretrate a tutto l'anno 2009 sono corrisposte nell'importo di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

114. Resta ferma la corresponsione, con cadenza annuale dall'anno 2010, delle quote variabili maturate, ai sensi dell'articolo 78 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, e relative norme di attuazione, sino a tutto l'anno 2009. Le quote maturate sino all'anno 2005 sono definite entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le quote relative agli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010.

115. Alle comunità costituite nella provincia autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si applica la disposizione di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

116. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le norme di attuazione necessarie a seguito delle modificazioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, introdotte dalla presente legge.

117. Secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo, le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, concorrono al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarietà attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma di Bolzano. Ciascuna delle due province autonome di Trento e di Bolzano assicura annualmente un intervento finanziario determinato in 40 milioni di euro.

118. Ai fini dell'attuazione del comma 117 è istituito un organismo di indirizzo composto da: a) due rappresentanti del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, su indicazione del Ministro stesso;

b) un rappresentante del Ministro per i rapporti con le regioni; c) un rappresentante del Ministro dell'interno; d) un rappresentante della provincia autonoma di Trento; e) un rappresentante della provincia autonoma di Bolzano; f) un rappresentante per ciascuna delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 117.

119. L'organismo di indirizzo di cui al comma 118 stabilisce gli indirizzi per la valutazione e l'approvazione dei progetti di cui al comma 117.

120. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell'interno, previo parere delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 117 e d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a: a) stabilire i criteri in base ai quali possono concorrere al finanziamento, presentando i progetti di cui al comma 117, oltre ai singoli comuni confinanti, anche forme associative tra più comuni confinanti e tra comuni confinanti e comuni ad essi contigui territorialmente; b) stabilire i criteri di ripartizione dei finanziamenti con riferimento ai diversi obiettivi di sviluppo e di integrazione e tra i diversi ambiti territoriali; c) disciplinare le modalità di erogazione dei finanziamenti da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano; d) nominare i membri dell'organismo di indirizzo di cui al comma 118, sulla

base delle designazioni presentate da ciascuno dei soggetti e organi rappresentati; e) disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'organismo di indirizzo di cui al comma 118, in modo da garantire il carattere cooperativo delle decisioni; f) determinare le tipologie dei progetti di cui al comma 117, nonché le modalità e i termini per la presentazione degli stessi; g) stabilire i requisiti di ammissibilità dei progetti, al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato; h) stabilire i criteri di valutazione dei progetti; i) stabilire i criteri e le modalità di verifica della regolare attuazione degli interventi previsti da ciascun progetto ammesso al finanziamento e del conseguimento degli obiettivi da essi perseguiti; l) disciplinare il funzionamento di appositi organi, che approvano annualmente i progetti e determinano i finanziamenti da parte delle province autonome spettanti a ciascuno di essi, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'organismo di cui al comma 118; i suddetti organi sono composti in modo paritetico da rappresentanti delle province interessate e dello Stato.

121. Ai componenti dell'organismo di gestione di cui al comma 118 non spetta alcun compenso. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni dello stesso sono a carico dei rispettivi soggetti e organi rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

122. Nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione e dei principi fondamentali della legislazione statale, la provincia autonoma di Trento esercita, ai sensi degli articoli 16 e 17 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le funzioni, delegate alla medesima provincia autonoma a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative all'università degli studi di Trento, compreso il relativo finanziamento. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico della provincia autonoma di Trento secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo.

123. La provincia autonoma di Bolzano, secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo, assume il finanziamento sostenuto dallo Stato per la Libera università di Bolzano, i costi di funzionamento del conservatorio «Claudio Monteverdi» di Bolzano, quelli relativi al servizio di spedizione e recapito postale nell'ambito del territorio provinciale e al finanziamento di infrastrutture di competenza dello Stato sul territorio provinciale, nonché gli ulteriori oneri specificati mediante accordo tra il Governo, la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano.

124. Sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni in materia di gestione di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità, da esercitare sulla base di conseguenti intese con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per coordinare e raccordare gli interventi, ivi compresa la possibilità di avvalersi dell'INPS sulla base di accordi con quest'ultimo. Le predette province autonome possono regolare la materia sulla base dei principi della legislazione statale, con particolare riguardo ai criteri di accesso, utilizzando risorse aggiuntive del proprio bilancio, senza oneri a carico dello Stato. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico delle province autonome secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo.

125. Fino all'emanazione delle norme di attuazione che disciplinano l'esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 122, 123 e 124, lo Stato continua a esercitare le predette funzioni ferma restando l'assunzione degli oneri a carico delle province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2010, secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo.

126. Le maggiori entrate e le minori spese derivanti dall'attuazione dei commi da 105 a 125 affluiscono al fondo di cui al comma 250, con le medesime modalità ivi previste.

## **CONVENZIONE TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA E LA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.a 2010-2012**

### **per le trasmissioni di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia Autonoma di Bolzano**

Premesso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni e integrazioni, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale della Rai Radiotelevisione italiana S.p.a. quale società concessionaria dello Stato per l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia Autonoma di Bolzano attraverso una apposita convenzione aggiuntiva;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del Testo Unico della Radiotelevisione.

Visto il Testo Unico della Radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al triennio 2007-2009, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopra citato Testo Unico tra il Ministero delle Comunicazioni e la Rai Radiotelevisione, italiana e approvato con decreto del Ministro delle Comunicazioni in data 6 aprile 2007, ed in particolare l'art. 11 recante "Iniziative per la valorizzazione delle istituzioni e delle culture locali",

Considerato che l'art. 49 del medesimo Testo Unico affida alla Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a. la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo fino al 6 maggio 2016;

Vista la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria- e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. stipulata il 29 ottobre 2007 ed approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni in data 3 dicembre 2007;

Considerato che l'art. 12, secondo comma, dell'anzidetta convenzione dispone che le condizioni e le modalità delle prestazioni previste nella convenzione medesima siano comunque rinegoziate ogni triennio;

Tenuto conto che il suddetto termine per la rinegoziazione scade alla data del 31 dicembre 2009;

Considerata, quindi, la necessità di stipulare un nuovo atto convenzionale tra la Presidenza dei Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI- Radiotelevisione italiana, per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in tedesca e ladina per la Provincia Autonoma di Bolzano.

Considerato che la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. in quanto società concessionaria dello Stato del servizio pubblico nazionale radiotelevisivo, ai sensi della predetta normativa, è tenuta alle prestazioni oggetto della presente convenzione;

Visto il prospetto presentato da RAI per l'alimentazione dell'offerta concernente la programmazione televisiva e radiofonica per l'anno 2010 ed i relativi costi previsionali;

Visto l'articolo 31 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 art. 2, comma 13 1, il quale dispone che le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni ed integrazioni, siano approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle Comunicazioni e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui al terzo comma della stessa legge, con il Ministro degli Affari Esteri e che il pagamento dei corrispettivi sia effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle convenzioni;

Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria (codice fiscale n. 80188230587), di seguito indicata anche come "Committente", nella persona del cons. Elisa Grande, capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. (codice fiscale n. 06382641006), di seguito indicata anche come "Rai" o "concessionaria", con sede legale in Roma, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dr. Paolo Garimberti

si conviene e si stipula quanto segue;

#### **Articolo 1 - Oggetto e valore delle premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto e vincolano le parti alla loro osservanza.

2. La RAI si impegna a continuare la produzione e la diffusione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano nella misura di:

n. 4716 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua tedesca;

n. 550 ore di trasmissioni televisive in lingua tedesca;

n. 352 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua ladina;

n. 39 ore di trasmissioni televisive in lingua ladina;

3. Le trasmissioni in lingua ladina continuano ad essere diffuse anche nella Val di Fassa.

4. I programmi devono avere contenuto informativo, artistico, culturale, educativo e ricreativo, in osservanza della vigente normativa in materia, ai sensi dell'art. 8, punto 4) dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica

31 agosto 1972, n. 670, nonché delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Articolo 2 - Varianti**

1. Salvo quanto previsto nell'art. 1 e fermo restando quanto disposto ai successivi articoli 4 e 6, eventuali variazioni nel numero delle ore di trasmissione, nonché nella distribuzione giornaliera dei programmi, devono essere preventivamente concordate tra le parti, tenendo conto della vigente normativa in materia, nonché dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica l' 1° novembre 1973, n. 691 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Articolo 3 - Impianti**

1. I programmi oggetto della presente convenzione sono diffusi attraverso gli impianti esistenti e quelli che in base alla vigente normativa dovranno successivamente essere attivati, fermo quanto previsto al successivo art. 4.

### **Articolo 4 - Modalità di esecuzione**

1. Fatta eccezione per il primo semestre del 2010, la RAI predispone lo schema di massima della programmazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina, che verranno realizzate nel semestre successivo, con l'indicazione dei contenuti, delle modalità di realizzazione, reti di diffusione e orari di trasmissione, che deve essere consegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria entro il primo giorno del mese precedente il semestre di riferimento.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro un mese dalla data di ricezione del suddetto palinsesto, comunica alla RAI le eventuali osservazioni.

3. Al termine di ogni semestre, e comunque non oltre l'ultimo giorno del primo mese del semestre successivo, la RAI inoltra alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria una relazione sui programmi trasmessi, contenente la ripartizione delle ore di trasmissione tra programmi originali, programmi d'acquisto e repliche nonché dati disponibili ed aggiornati riguardanti l'ascolto e il gradimento e gli orari dei programmi ed eventuali suggerimenti recepiti tramite gli enti e le organizzazioni interessate.

### **Articolo 5 - Corrispettivo**

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, entro l'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalla presente convenzione, corrisponde alla RAI un corrispettivo non superiore a euro 15.393.135,46 (quindicimilionitrecentonovantatremilacentotrenta cinque/46) comprensivo di IVA di legge.

2. A tale scopo, il competente Ispettorato territoriale del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico fa pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'informazione e l'editoria e per conoscenza all'Ufficio territoriale di Governo, una dichiarazione attestante l'effettività delle trasmissioni di cui alla presente convenzione relativamente a ciascun anno di durata della stessa.

3. La RAI rimette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, una fattura posticipata, corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,

sottoscritta da un procuratore all'uopo delegato e munito dei relativi poteri, recante l'indicazione delle ore trasmesse, nonché di una relazione di sintesi relativa alla programmazione radiotelevisiva dell'anno di riferimento nonché di una relazione tecnica contenente l'indicazione degli impianti attivati nell'anno di riferimento.

4. La fattura deve contenere, in detrazione dal corrispettivo globale previsto dal comma 1 del presente articolo, il valore dell'eventuale diminuzione del numero di ore di trasmissione effettuate rispetto al numero di ore indicate dall'art. 1, comma 1, della presente convenzione, secondo i seguenti parametri:

- euro 942,02 (novecentoquarantadue/02) per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua tedesca;

- euro 16.245,15 (sedecimiladuecentoquarantacinque/15) per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua tedesca;

- euro 1.812,76 (milleottocentododici/76) per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua ladina.

- euro 20.143,88 (ventimilacentotrenta/88) per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua ladina.

6. Superato il 10% delle ore non trasmesse si applica anche la penalità prevista nel successivo articolo 6.

#### **Articolo 6 - Comitato**

1. La committente per gli adempimenti di competenza in ordine all'attuazione della presente convenzione può avvalersi di un apposito Comitato, composto da funzionari della stessa Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e del Dipartimento per gli Affari regionali, del Ministero delle Comunicazioni e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alle cui riunioni possono essere chiamati a partecipare rappresentanti della RAI, degli organismi e delle istituzioni interessate.

#### **Articolo 7 - Deposito cauzionale**

1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, la RAI mantiene, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, un deposito cauzionale vincolato a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri presso un primario Istituto di Credito di euro 774.685,35 (settecentosettantaquattromilascientoottantacinque&35) in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale.

2. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della RAI.

#### **Articolo 8 – Penalità**

1. In caso di inadempienza della RAI nell'espletamento dei servizi previsti non dovuta a cause

di forza maggiore, vengono applicate le seguenti penali, salvo maggior danno:

- a) euro 516,46 (cinquecentosedici/46) per ciascun giorno di ritardo nella consegna del palinsesto dei programmi radiotelevisivi di cui all'art. 4, primo comma, oltre il termine previsto dal medesimo articolo;

- b) euro 516,46 (cinquecentosedici/46) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi

radiofonici in lingua tedesca e ladina da applicare al numero di ore non trasmesse, quando quest'ultimo sia superiore al 101/o del numero delle ore complessive;

c) euro 5.164,57 (cinquemilacentosessantaquattro/57) per ciascuna ora non trasmessa dei programmi televisivi in lingua tedesca e ladina da applicare al numero di ore non trasmesse, quando quest'ultimo sia superiore al 10% del numero delle ore complessive.

2. Tale ridotto adempimento non genera responsabilità, ma soltanto riduzione del corrispettivo, quando esso sia determinato da giustificate esigenze di modifica del palinsesto.

3. Il pagamento della suddetta penalità non esonera la RAI da eventuale responsabilità verso i terzi.

4. Il pagamento della penalità suindicata deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta della committente. Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono detratti dalla committente dal corrispettivo di cui al precedente articolo 5.

5. A seguito di ripetute inadempienze la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria può, a suo insindacabile giudizio, previa notifica, disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione.

#### **Articolo 9 -Arbitrato**

1. Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione.

2. In caso di mancato accordo, la controversia è deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati, rispettivamente, uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, uno dalla RAI ed, infine, un terzo, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio di Stato.

3. Il collegio arbitrale decide ritualmente.

#### **Articolo 10 - Rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia radiotelevisiva, al Testo Unico della radiotelevisione, nonché alla normativa sulla contabilità generale dello Stato.

#### **Articolo 11 - Spese**

1. Tutte le spese concernenti la corrente convenzione, comprese quelle di registrazione, ove una delle parti la richieda, sono a carico della RAI

#### **Articolo 12 - Durata**

1. La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2010, con durata pari a quella prevista dall'art. 49 del Testo Unico della radiotelevisione, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

2. Le condizioni e le modalità delle prestazioni previste nella presente convenzione sono comunque rinegoziate ogni triennio.

3. Entro i due mesi precedenti alla scadenza di ogni esercizio finanziario, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria comunica alla Rai le condizioni economiche alle quali intende continuare a fluire delle prestazioni di cui alla presente convenzione per l'anno successivo in relazione alla disponibilità di bilancio sull'apposito capitolo di spesa. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Committente, Rai invierà il prospetto per l'alimentazione dell'offerta concernente la programmazione televisiva e radiofonica per l'anno successivo ed i relativi costi previsionali.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la Rai Radiotelevisione italiana si impegnano ad adeguare la presente convenzione alla normativa sopravvenuta nel corso del triennio di vigenza ed in rapporto agli adeguamenti del contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle Comunicazioni e la Rai.

5. Qualora circostanze straordinarie determinino intollerabili squilibri delle prestazioni previste nella presente convenzione, a richiesta di una delle parti può procedersi alla revisione degli obblighi contrattuali.

#### **Articolo 13 - Accordi applicativi**

1. Le Parti convengono che costituirà oggetto di specifica trattativa e separata valorizzazione, sulla base della comune intesa tra le Parti, la disciplina di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nel presente accordo, che, se condivise, si tradurranno in separati accordi applicativi alla presente convenzione.

#### **Articolo 14 - Esecutività**

1. La presente convenzione, viene approvata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, mentre impegna la RAI per la durata di cui al precedente articolo 11, diventa esecutiva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.

**Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per l'informazione e l'editoria**

*Elisa Grande*

28 dicembre 2009

**Per la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.  
Il Presidente**

*Paolo Galimberti*

Direzione Sviluppo e Coordinamento Commerciale – il Vice Direttore *Stefania Cinque*

Direzione Affari Legali e Societari – il Vice Direttore *Avv. P. Lax*

## **BOZZA DI NORMA DI ATTUAZIONE**

presentata alla Commissione dei Sei il 23 febbraio 2010

*Dopo l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691, sono inseriti i seguenti articoli 7bis e 7ter :*

### **Articolo 7bis**

1. La provincia autonoma di Bolzano provvede al rilascio di ogni provvedimento autorizzativo, abilitativo, concessorio ed interdittivo relativo alla produzione e diffusione dei contenuti di programmi radiotelevisivi e dati, dei servizi di comunicazione, e all'utilizzo dello spettro elettromagnetico e alla pianificazione delle frequenze radiofoniche e televisive e dei servizi di comunicazione, anche in tecnica digitale, in conformità al piano nazionale di ripartizione delle frequenze .

2. La provincia autonoma di Bolzano, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, garantisce, nel rispetto della normativa internazionale, nazionale e provinciale, la minimizzazione dei rischi per la salute umana e dell'impatto ambientale, obbligando i gestori di attività radiotelevisive a curare integrità l'efficienza della loro rete e ad irradiare i segnali in conformità alle prescrizioni tecniche fissate dall'autorità per lo garanzie nelle comunicazioni, garantendo adeguata copertura del bacino di utenza assegnato, senza i provocare interferenze con altre emissioni di radiofrequenze autorizzate, comprese quelle concernenti l'assistenza e la sicurezza dei voli di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, e le bande di frequenza assegnate ai servizi di polizia e agli altri soggetti svolgenti servizi pubblici essenziali.

3. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze è adottato e aggiornato dal ministero competente per il settore delle comunicazioni secondo le procedure stabilite dalla normativa nazionale, d'intesa con la provincia autonoma di Bolzano, al fine di garantire una congrua riserva di frequenze a favore delle comunità linguistiche stanziata nel suo territorio. Il piano di assegnazione delle frequenze è approvato secondo le medesime procedure.

### **Articolo 7ter**

1. Nel contratto nazionale concernente la disciplina del servizio pubblico generale radiotelevisivo è fatto obbligo al concessionario del servizio stesso di costituire una sede nel territorio della provincia autonoma di Bolzano per l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua italiana, tedesca e ladina in base al contratto di servizio da stipularsi con la provincia autonoma di Bolzano.

2. Con il contratto di servizio provinciale di cui al comma 1, da rinnovarsi ogni tre anni, sono definiti gli specifici compiti di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione è tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete destinata alla diffusione di contenuti in ambito provinciale, il modello organizzativo della sede provinciale nel rispetto della libertà di iniziativa economica **ed anche con riguardo alla determinazione dell'organizzazione dell'impresa**, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica, e le garanzie per un adeguato servizio di informazione in ambito provinciale nel rispetto della normativa statale e provinciale vigente in materia, **anche per quanto riguarda la capillarità della diffusione dei segnali radiotelevisivi sul territorio provinciale.**

3. La sede provinciale del concessionario del servizio pubblico generale radiotelevisivo opera in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio provinciale affidati alla stessa.
4. Le spese per le attività di servizio pubblico provinciale della sede locale della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo sono a carico della provincia autonoma di Bolzano, **detraendo il gettito del canone** di abbonamento radiotelevisivo su base territoriale.
5. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila, in conformità a quanto stabilito nella comunicazione della commissione delle comunità europee 2001/C320/04 e della vigente normativa statale, sul rispetto del contratto di servizio pubblico provinciale radiotelevisivo, tenuto conto anche dei parametri di qualità e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo, e della vigente normativa statale e provinciale in materia, anche su impulso della provincia autonoma di Bolzano. Nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, l'autorità si avvale del **Comitato provinciale per le comunicazioni**.